




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO - UFFICIO X



INTEGRAZIONE D.V.R. - COVID-19

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 17 - comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
AGG 3.8 - Anno sc. 2021/22

Firme

Pag. n. 1

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile Servizio P.P.
Ing. Nicola IANNUZZI

Il Rappresentante per la sicurezza

La pandemia dovuta al COVID-19 obbliga ad adottare provvedimenti per la salute e la sicurezza in ogni ambiente e locale ove è prevista la presenza di persone.

Il COVID-19 è un agente biologico e precisamente un virus che provoca malattie gravi nell'uomo costituendo un serio rischio sia per le singole persone che per la comunità in quanto si può propagare in maniera incontrollata.

La trasmissione può avvenire sia per contatto sia tramite goccioline provenienti da starnuto e tosse di una persona infetta.

Il contatto è ravvicinato se la distanza tra persone è inferiore a due metri.

Il contatto si intende prolungato se dura più di 15 minuti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è necessaria per attuare e/o garantire:

- adeguati livelli di protezione dei lavoratori (docenti, ATA e studenti)
- condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici.

Per la valutazione del rischio da contagio da SARS-Co-V-2 si fa riferimento al Documento tecnico sviluppato dall'INAIL e si considerano:

- Esposizione
- Prossimità
- Aggregazione.

L'**esposizione** considera la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio ed assume i valori della seguente tabella:

<i>valore</i>	<i>probabilità</i>
0	bassa
1	medio-bassa
2	media
3	medio-alta
4	alta


La **prossimità** considera la possibilità di un insufficiente distanziamento interpersonale e sociale, assumendo i valori della seguente tabella:

<i>valore</i>	<i>lavoro</i>
0	effettuato da solo per la quasi totalità del tempo
1	con altri ma non in prossimità
2	con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
3	compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo
4	effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo

L'**aggregazione** considera la previsione di contatto anche con soggetti esterni all'ambiente scolastico ed assume i valori riportati in tabella:

<i>valore</i>	<i>%</i>	<i>presenza di terzi</i>
1,00	0	limitata o nulla
1,15	+15	intrinseca ma controllabile organizzativamente
1,30	+30	aggregazioni controllabili con procedure
1,50	+50	aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata

In singole schede viene valutato il livello del rischio utilizzando la seguente matrice:



Il **procedimento** per ottenere il livello del rischio è il seguente:

- si adotta il valore dell'*aggregazione* più indicativo delle condizioni che si potranno instaurare;
- il valore dell'*esposizione* viene moltiplicato per il valore dell'aggregazione adottato, ottenendo il valore corretto;
- il valore della *prossimità* viene moltiplicato per il valore dell'aggregazione adottato, ottenendo il valore corretto;
- si traccia una semiretta ortogonale all'asse delle ordinate partente dal valore corretto dell'esposizione;
- si traccia una semiretta ortogonale all'asse delle ascisse partente dal valore corretto della prossimità.

Il punto d'intersezione delle due semirette individua un settore della matrice del Rischio corrispondente ad uno dei seguenti valori:

- **A:** rischio **basso**;
- **B:** rischio **medio-basso**;
- **C:** rischio **medio-alto**;
- **D:** rischio **alto**.

*Se il punto d'intersezione cade al di fuori della matrice, il livello del rischio è **alto**.*

Dalle schede allegate si evince che il livello di **rischio nella scuola** è valutato a livello **MEDIO-ALTO**.

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE

- ✓ Garantire pulizia giornaliera delle aule, degli ambienti, delle postazioni di lavoro nei laboratori, delle cattedre, dei banchi e dei servizi igienici;
- ✓ Sanificare quotidianamente, con disinfettanti a base di alcool o di cloro, i pavimenti, gli ambienti e gli arredi oltre che gli oggetti con cui è possibile entrare in contatto come tastiere di computer, maniglie delle porte, giocattoli o altri sussidi utilizzati, ecc.; i bagni vanno sanificati con cadenza oraria e ogni volta che si rende necessario nel corso della giornata;

- ✓ Garantire adeguati ricambi d'aria di almeno 15 minuti /ora in aule, laboratori, servizi igienici, uffici, ecc. e costantemente negli ambienti comuni (corridoi, scale, ecc.);
- ✓ Dotare i servizi igienici di carta igienica, carta per asciugare le mani, gel disinfettante;
- ✓ Installare all'ingresso della scuola e nei locali scolastici (aule, laboratori, palestre, ecc.) distributori di gel a base alcolica per le mani;
- ✓ Accedere al bagno una persona per volta;
- ✓ In caso di sintomi di tipo influenzale (temperatura superiore a 37,5 °C, tosse, spossatezza, ecc.) informare la dirigenza e avvisare il REFERENTE COVID-19;
- ✓ Rispettare sempre la distanza interpersonale e sociale di almeno due metri e di un metro tra gli alunni;
- ✓ Rispettare la distanza interpersonale e sociale all'ingresso, all'interno e all'uscita dell'edificio;
- ✓ Indossare mascherina idonea FFP2 o equivalente (munita di marcatura CE) protettiva di naso e bocca nei casi previsti (vedere schede allegate);
- ✓ Evitare assolutamente di toccare con le mani occhi, naso e bocca;
- ✓ Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel a base alcolica;
- ✓ Utilizzare, per quanto è possibile, zone all'aperto di pertinenza dell'edificio scolastico per fare lezione;
- ✓ Utilizzare altri edifici eventualmente messi a disposizione dagli Enti preposti (Comuni e Provincia) per fare lezione;
- ✓ Attivare, nei casi previsti, il lavoro agile e la didattica a distanza per ridurre le presenze a scuola, nel rispetto delle norme di carattere organizzativo vigenti e delle necessarie misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tutti i dipendenti (docenti e ATA) gli alunni e le altre persone presenti negli ambienti scolastici, anche in occasione di scrutini, esami e assemblee, devono essere informati dei rischi di contagio da Covid-19 e dei comportamenti individuali e collettivi da assumere per contrastarne gli effetti.

Locandine o poster con le misure di prevenzione devono essere affissi in vari punti dell'edificio e in tutte le aule.

Le misure di tutela previste dal presente "DVR integrativo" saranno sempre applicate oltre che nelle aule e nei laboratori anche in occasione di scrutini ed esami, assemblee e riunioni di organi collegiali (consigli di classe, ecc.), se svolti in presenza.

MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA

- ✓ Garantire frequenti ricambi d'aria in tutti gli ambienti con presenza di persone come riportato nelle schede allegate;
- ✓ Evitare assembramenti
- ✓ Installare nei punti di ingresso, nei servizi igienici e in altri punti di maggiore frequentazione dell'edificio distributori di GEL disinfettante per le mani;
- ✓ Installare distributori di guanti monouso o fornirli a richiesta;
- ✓ Installare distributori di mascherine o fornirle a richiesta;
- ✓ Garantire la necessaria manutenzione e la sanificazione di climatizzatori, deumidificatori e simili;
- ✓ Garantire il perfetto funzionamento degli infissi delle aule per consentire una efficace areazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale da fornire a tutte le persone che entrano nella scuola e ne sono sprovviste sono:

- a) Mascherine protettive idonee, munite di marcatura CE ovvero fornite dall'Amministrazione dello Stato; per i lavoratori dipendenti è necessario fornire DPI sottoposti a validazione straordinaria INAIL ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 18/2020; l'obbligo di usare la mascherina non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni (scuola dell'infanzia).
- b) Guanti monouso;
- c) Visiere se previste dai protocolli sanitari;
- d) Altri D.P.I. forniti dal Datore di lavoro.

ALLEGATI

- **SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI**
- **VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL DEI D.P.I.**
- **MISURE DI PREVENZIONE SARS-COV-2 A SCUOLA**
- **MISURE DI PREVENZIONE SARS-COV-2 IN AULA**
- **MISURE DI PREVENZIONE SARS-COV2 IN MENSA**
- **USO DELLE MASCHERINE - NOTA M. I. n. 1990 DEL 5/11/2020**
- **PROCEDURE DI SANIFICAZIONE**
- **MISURE IGIENICO-SANITARIE**
- **INDICAZIONI OPERATIVE LAVORATORI FRAGILI**
- **TUTELA DELLA MATERNITÀ E INFEZIONE DA COVID-19**
- **PIANO SCUOLA 2021-22 E ALLEGATI**
- **PROTOCOLLO D'INTESA A.S.2021-22**
- **TRATTAMENTO DEI CASI (CIRC 1218 DEL 06/11/21 E SUCC.)**
- **INFORMATIVA PER I LAVORATORI**

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO AULA	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI	
		valore	Valore corretto	valore	Valore corretto				
		Aggregazione							
PRESENZA IN AULA		1,30	1	1,30	2	2,60	FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE LIMITARE AFFOLLAMENTO AULE CON LA DIDATTICA A DISTANZA		
PRESENZA NEI BAGNI		1,30	1	1,30	2	2,60	USARE MASCHERINA IDONEA (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – ARIEGGIARE FREQUENTEMENTE RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA (*) – EVITARE ASSEMBRAMENTI		
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI		1,30	1	1,30	2	2,60	EVITARE ASSEMBRAMENTI IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI		
INGESTIONE		1,30	1	1,30	2	2,60	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – LAVARE O DISINFETTARE FREQUENTEMENTE LE MANI		
CONTATTO CUTANEO		1,30	1	1,30	2	2,60	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – LAVARE O DISINFETTARE FREQUENTEMENTE LE MANI		
INALAZIONE		1,30	1	1,30	2	2,60	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINA (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE		
DIFFUSIONE AMBIENTALE		1,30	1	1,30	2	2,60	ARIEGGIARE - DISINFETTARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI DALLA COMUNITA'		
EMISSIONE INCONTROLLATA		1,30	1	1,30	2	2,60	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA (*)		
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA		NON PREVISTA / VIETATA							
		<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI POSSIBILE CONTATTO (ARREDI, MANIGLIE, ECC.) CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL DISINFETTANTE PER LE MANI 							

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
		Aggregazione						
		1,30	1	1,30	2	2,60	<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO AULE CON LA DIDATTICA A DISTANZA 	
	PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1,30	1	1,30	2	2,60	USARE MASCHERINA IDONEA (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – ARIEGGIARE FREQUENTEMENTE	
	PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,30	2	2,60	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA (*) – EVITARE ASSEMBRAMENTI	
	PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,30	2	2,60	EVITARE ASSEMBRAMENTI IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
	INGESTIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – LAVARE O DISINFETTARE FREQUENTEMENTE LE MANI	
	CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,30	2	2,60	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – LAVARE O DISINFETTARE FREQUENTEMENTE LE MANI	
	INALAZIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINA (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE	
	DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,30	2	2,60	ARIEGGIARE - DISINFETTARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI DALLA COMUNITA'	
	EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,30	2	2,60	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA (*)	
	MANIPOLAZIONE VOLONTARIA						NON PREVISTA / VIETATA	
							<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI POSSIBILE CONTATTO (ARREDI, MANIGLIE, ECC.) CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOLCO • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSÌ IN BAGNO UNO PER VOLTA • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI 	

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

Redazione: Ing. NICOLA IANNUZZI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO SERVIZI IGIENICI ALUNNI	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Aggregazione		Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		valore	valore corretto	valore	valore corretto	valore	valore corretto			
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINA IDONEA (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA		
PRESENZA NEI BAGNI		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA (*)		
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE ASSEMBRAMENTI IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI		
INGESTIONE		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINA IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA		
CONTATTO CUTANEO		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA- LAVARE O DISINFETTARE FREQUENTEMENTE LE MANI		
INALAZIONE		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEA MASCHERINA (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA – ARIEGGIARE I LOCALI		
DIFFUSIONE AMBIENTALE		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI COMUNI E GLI OGGETTI USATI DALLA COMUNITA'		
EMISSIONE INCONTROLLATA		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA (*)		
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA								NON PREVISTA / VIETATA		
<u>MISURE GENERALI</u>										
<u>DA OSSERVARE</u>										
<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI LE MANI IN ENTRATA E IN USCITA CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E DISINFETTARE OGNI ORA LE POSSIBILI SUPERFICI DI CONTATTO E GLI IGIENICI CON PRODOTTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO, GEL DISINFETTANTE PER LE MANI, CARTA IGIENICA, CARTA PER ASCIUGARE LE MANI 										

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
		Aggregazione						
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO		1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINA IDONEA (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI		1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI		1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE ASSEMBRAMENTI IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE		1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
CONTATTO CUTANEO		1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
INALAZIONE		1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA – ARIEGGIARE I LOCALI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE		1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA		1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA							NON PREVISTA / VIETATA	
<p><u>MISURE GENERALI</u></p> <p><u>DA OSSERVARE</u></p>								
<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI LE MANI IN ENTRATA E IN USCITA CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE OGNI ORA LE POSSIBILI SUPERFICI DI CONTATTO E GLI IGIENICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO, GEL SANIFICANTE PER LE MANI, CARTA IGIENICA, CARTA PER ASCIUGARE LE MANI 								

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO PALESTRA E SIMILI	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI	
		valore	Valore corretto	valore	Valore corretto				
		1,30	1	1,30	2	2,60	- FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - ARIEGGIARE COSTANTEMENTE DURANTE LE ATTIVITA'		
	PRESENZA IN PALESTRA	1,30	1	1,30	2	2,60	USARE MASCHERINE IDONEE SE NON SI SVOLGONO ATTIVITA' MOTORIE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - ARIEGGIARE		
	PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,30	2	2,60	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) - ARIEGGIARE		
	PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,30	2	2,60	EVITARE ASSEMBRAMENTI IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI		
	INGESTIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – LAVARE O DISINFETTARE FREQUENTEMENTE LE MANI		
	CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,30	2	2,60	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI – LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON DISINFETTANTE A BASE ALCOLICA		
	INALAZIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI IN PALESTRA E DURANTE LE ATTIVITA' MOTORIE OVUNQUE SVOLTE - ARIEGGIARE		
	DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,30	2	2,60	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI DA PIU' PERSONE – LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI O DISINFETTARE CON GEL IDONEO		
	EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,30	2	2,60	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)		
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA		NON PREVISTA / VIETATA							
		<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI POSSIBILE CONTATTO (ARREDI, ATTREZZI, ECC.) CON DISINFETTANTI A BASE DI ALCOL • GARANTIRE UN COSTANTE RICAMBIO DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSÌ IN BAGNO UNO PER VOLTA • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI 							

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO UFFICI E RECEPTION	Aggregazione	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19							<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - UTILIZZARE SPORTELLO VERSO IL PUBBLICO PROTETTO DA VETRO O MATERIALI SIMILARI - LIMITARE L'ACCESSO DEL PUBBLICO AL MINIMO INDISPENSABILE 	
PRESENZA IN UFFICIO	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – USARE GUANTI DI PROTEZIONE – RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA – USO DI SEPARATORI IN PLEXIGLASS	
PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) - ARIEGGIARE	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE ASSEMBRAMENTI – RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA	
INGESTIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – LAVARE LE MANI O DISINFETTARE FREQUENTEMENTE	
CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
INALAZIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) – RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE - ARIEGGIARE	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI DA PIU' PERSONE	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA							NON PREVISTA / VIETATA	
							<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI POSSIBILE CONTATTO E GLI OGGETTI IN USO (TASTIERE COMPUTER, ECC.) CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN UN METRO) CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI 	

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

Redazione: Ing. NICOLA IANNUZZI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO VIE DI ACCESSO E TRANSITO	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Aggregazione		Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		Valore	1,30	Valore	1,30	Valore	2			
		1	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	- FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE L'ACCESSO DEL PUBBLICO AL MINIMO INDISPENSABILE	
	PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	1,30	2	2,60	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
	PRESENZA NEI BAGNI	1	1,30	2	2,60	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) - LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA - ARIEGGIARE	
	PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	1,30	2	2,60	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE ASSEMBRAMENTI IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI - ARIEGGIARE	
	INGESTIONE	1	1,30	2	2,60	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA	
	CONTATTO CUTANEO	1	1,30	2	2,60	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI - LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA	
	INALAZIONE	1	1,30	2	2,60	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE	
	DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	1,30	2	2,60	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
	EMISSIONE INCONTROLLATA	1	1,30	2	2,60	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
	MANIPOLAZIONE VOLONTARIA								NON PREVISTA / VIETATA	
									<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI ALL'INGRESSO E LUNGO I CORRIDOI 	

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Maschere sottoposte a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO AULA COVID	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Aggregazione	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
			valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	- FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - DISINFETTARE ACCURATAMENTE E ARIEGGIARE DOPO L'UTILIZZO	
	PRESENZA IN AULA COVID	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - USARE GUANTI PROTETTIVI MONOUSO RESISTENTI - ARIEGGIARE IN PERMANENZA RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) - ARIEGGIARE	
	PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE ASSEMBRAMENTI - ARIEGGIARE - RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO PREVISTO	
	PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - LAVARSI O DISINFETTARSI LE MANI CON IDONEO GEL	
	INGESTIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE OBBLIGATORIAMENTE IDONEI GUANTI PROTETTIVI MONOUSO - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - LAVARSI O DISINFETTARSI LE MANI CON IDONEO GEL	
	CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) - RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE IN PERMANENZA	
	INALAZIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE COSTANTEMENTE I LOCALI - SANIFICARE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI IN PARTICOLARE SE UTILIZZATI IN SEGUITO ALLA PRESENZA DI SOGGETTI RITENUTI POSITIVI	
	DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
	EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO		
	MANIPOLAZIONE VOLONTARIA							NON PREVISTA / VIETATA	
								<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • CURARE IN MODO PARTICOLARE LO SMALTIMENTO DI FAZZOLETTI USATI, ECC., RICHIUDENDOLI IN CONTENITORI CHIUSI • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI 	

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 - comma 3 - D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

LUOGO DI LAVORO ALTRI	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Aggregazione		Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI	
		Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore				
	PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,30	2	2,60	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE ASSEMBRAMENTI		
	PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,30	2	2,60	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)		
	PRESENZA IN AULE O LABORATORI	1,30	1	1,30	2	2,60	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE ASSEMBRAMENTI – RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO PREVISTO		
	INGESTIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA		
	CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,30	2	2,60	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI – LAVARSI O DISINFETTARSI LE MANI - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA		
	INALAZIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE		
	DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,30	2	2,60	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI DA PIU' PERSONE		
	EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,30	2	2,60	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)		
	MANIPOLAZIONE VOLONTARIA	NON PREVISTA / VIETATA									
		<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA • INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI 								S	

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

MANSIONE ALUNNO	Aggregazione	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		Valore	Valore corretto	Valore	Valore corretto			
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19								
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO MASCHERINE IDONEE (*) (PER ALUNNI DI OLTRE I SEI ANNI) – RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO PREVISTO	
PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - EVITARE ASSEMBRAMENTI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) (PER ALUNNI DI OLTRE I SEI ANNI)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE ASSEMBRAMENTI IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO MASCHERINE IDONEE (*) (PER ALUNNI DI OLTRE I SEI ANNI) – LAVARE LE MANI O DISINFETTARE CON GEL	
CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - LAVARE LE MANI O DISINFETTARE CON GEL	
INALAZIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) (PER ALUNNI DI OLTRE I SEI ANNI) RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA – ARIEGGIARE L'AMBIENTE	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI - LAVARE LE MANI O DISINFETTARE CON GEL	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) (PER ALUNNI DI OLTRE I SEI ANNI)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA							NON PREVISTA / VIETATA	
							<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • OBBLIGO MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) (PER ALUNNI DI OLTRE I SEI ANNI) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 	

MISURE GENERALI

DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

MANSIONE DIRIGENTE SCOLASTICO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	Misure di prevenzione e protezione	
			valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO ADOTTANDO IL LAVORO AGILE 								
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - ARIEGGIARE		2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO		
PRESENZA NEI BAGNI	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)		2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO		
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE NELL'EDIFICIO IN GENERE E NEGLI UFFICI IN PARTICOLARE		2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO		
INGESTIONE	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI – LAVARE O DISINFETTARE LE MANI		2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO		
CONTATTO CUTANEO	OBBLIGO DI USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI - EVITARE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI		2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO		
INALAZIONE	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE		2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO		
DIFFUSIONE AMBIENTALE	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI DA PIU' PERSONE		2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO		
EMISSIONE INCONTROLLATA	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)		2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO		
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA	NON PREVISTA / VIETATA								
	<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • GARANTIRE UTILIZZO CORRETTO DEI SERVIZI IGIENICI • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 								S

MISURE GENERALI

DA OSSERVARE

(*) Maschere assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

MANSIONE DOCENTE	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Aggregazione		Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		valore	corretto	valore	corretto	valore	Valore corretto			
	PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA E RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO DI DUE METRI - ARIEGGIARE			
	PRESENZA NEI BAGNI	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) - ARIEGGIARE			
	PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI			
	INGESTIONE	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI			
	CONTATTO CUTANEO	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI			
	INALAZIONE	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA IN AULA - ARIEGGIARE			
	DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI			
	EMISSIONE INCONTROLLATA	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA IN AULA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)			
	MANIPOLAZIONE VOLONTARIA	NON PREVISTA / VIETATA								
		<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATO AD UNA PERSONA PER VOLTA • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 							S	

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

MANSIONE PERSONALE TECNICO	Aggregazione	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19							<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO ADOTTANDO IL LAVORO AGILE 	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) - ARIEGGIARE	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
INALAZIONE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA							NON PREVISTA / VIETATA	
							<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GELA BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATO AD UNA PERSONA PER VOLTA • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 	S

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

MANSIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	Aggregazione	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
			valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
PRESENZA IN UFFICIO		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO ADOTTANDO IL LAVORO AGILE 	
PRESENZA NEI BAGNI		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – USO DI SEPARATORI IN PLEXIGLASS RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
INALAZIONE		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA	
DIFFUSIONE AMBIENTALE		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI	
EMISSIONE INCONTROLLATA		1,30	1	1,30	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA								NON PREVISTA / VIETATA	
								<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATO AD UNA PERSONA PER VOLTA • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 	S

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

MANSIONE COLLABORATORE SCOLASTICO	Aggregazione	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19							<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO ADOTTANDO IL LAVORO AGILE 	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1,30	2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1,30	2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) ARIEGGIARE	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1,30	2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1,30	2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
INALAZIONE	1,30	2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	2	2,60	1	1,30	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA							NON PREVISTA / VIETATA	
							<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATO AD UNA PERSONA PER VOLTA • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 	S

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

MANSIONE DONNE IN GRAVIDANZA O IN ALLATTAMENTO	Misure di prevenzione e protezione Misure alternative equivalenti Dispositivi di protezione individuale	Procedura di sicurezza S = SI	Livello di RISCHIO	Esposizione		Prossimità		Aggregazione	
				Valore corretto	Valore	Valore corretto	Valore		
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO ADOTTANDO IL LAVORO AGILE 								
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI		MEDIO-ALTO	1	1,30	2	2,60	1,30	
PRESENZA NEI BAGNI	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) – ARIEGGIARE - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI		MEDIO-ALTO	1	1,30	2	2,60	1,30	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI		MEDIO-ALTO	1	1,30	2	2,60	1,30	
INGESTIONE	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI		MEDIO-ALTO	1	1,30	2	2,60	1,30	
CONTATTO CUTANEO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI		MEDIO-ALTO	1	1,30	2	2,60	1,30	
INALAZIONE	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI - ARIEGGIARE		MEDIO-ALTO	1	1,30	2	2,60	1,30	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI		MEDIO-ALTO	1	1,30	2	2,60	1,30	
EMISSIONE INCONTROLLATA	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)		MEDIO-ALTO	1	1,30	2	2,60	1,30	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA	NON PREVISTA / VIETATA								
	<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA • EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SESI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATO AD UNA PERSONA PER VOLTA • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZIALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 								

MISURE GENERALI DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

REFERENTE COVID-19	Aggregazione	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		Valore	Valore corretto	Valore	Valore corretto			
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19							<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO ADOTTANDO IL LAVORO AGILE 	
PRESENZA IN AULA COVID	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI – USARE GUANTI PROTETTIVI - ARIEGGIARE	
PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) – ARIEGGIARE - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI OVE NECESSARI - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
INALAZIONE	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA – ARIEGGIARE COSTANTEMENTE L'AULA COVID	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*) - ARIEGGIARE	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA							NON PREVISTA / VIETATA	
							<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO • UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATO AD UNA PERSONA PER VOLTA • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 	S

MISURE GENERALI

DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

INTEGRAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COVID-19

ALTRE MANSIONI	Aggregazione	Esposizione		Prossimità		Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
		valore	Valore corretto	valore	Valore corretto			
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19							<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO ADOTTANDO IL LAVORO AGILE 	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
PRESENZA NEI BAGNI	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE MASCHERINE IDONEE (*) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
INALAZIONE	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (*) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - ARIEGGIARE	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	ARIEGGIARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI - LAVARE O DISINFETTARE LE MANI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1,30	1	1,15	2	2,60	MEDIO-ALTO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (*)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA							NON PREVISTA / VIETATA	
							<ul style="list-style-type: none"> • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA • EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA/EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI • INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA (*) • PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL • GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE • COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE • EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE • EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO • UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATO AD UNA PERSONA PER VOLTA • IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E IL REFERENTE COVID-19 (Rapporto IIS n. 58/2020) 	S

MISURE GENERALI

DA OSSERVARE

(*) Mascherine assoggettate a VALIDAZIONE STRAORDINARIA INAIL (art. 15 – comma 3 – D.L. n. 18/2020) oppure fornite dall'Amministrazione dello Stato.

**Documentazione INAIL relativa ai dispositivi sottoposti a
VALIDAZIONE STRAORDINARIA di cui all'art. 15 comma 3 del
Decreto-Legge n. 18/2020**

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.




4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di certificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.





Ultimo aggiornamento:02/06/2020




**EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DL 18/2020
VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO**




La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.





Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
101	05/05/2020	occhiale di protezione, modello: sovraocchiale a stanghette trasparente (limpido- Comfort One)	Complastic Srl	Complastic Srl	Campania	
102	05/05/2020	semimaschera filtrante "Self priming filter type anti particle respirator 9051A"	Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd.	Forthalia srl	Lombardia	
103	07/05/2020	Semimaschere filtranti 3M 9501+ e 3M 9502+	3M China Co., Ltd	JP International srls	Piemonte	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
104	06/05/2020	Tuta integrale di protezione	Nanjing Trust Garment Company Ltd	Macron S.p.A.	Emilia Romagna	
105	06/05/2020	visiera VIS02	VETROPLASTIC	VETROPLASTIC	Campania	
106	07/05/2020	semimaschera, "FOLDING TYPE RESPIRATOR" modello: 8801	Luoyang Kelijian Technology Co. Ltd.	Associazione Volontari 3 Valli Ets V3V	Lombardia	
107	07/05/2020	Visiera Paraspruzzi Usa e Getta, "Disposable Face Shield for Splash Protection - version A	HIP LIK Packaging Product Fty Co. Ltd HLP KLEARFOLD HONG KONG		Filiale Italiana - LOMBARDIA	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
108	07/05/2020	A: semimaschera filtrante Tomashi KN95 B: semimaschera filtrante KN95 MASK	MOD.A: Hui Zhou Hui Pu Electronic co.); MOD. B: Dongguan City Xinyuan Nonwoven Co. Ltd.	DATAMATIC SpA	Lombardia	
109	08/05/2020	semimaschera filtrante modello: ZC9595 KN95 livello di protezione FFP2	JIANGXI ZHONGCHEN KEJI CO., LTD	DC COMMUNICATION SRL	Trentino Alto Adige	
110	08/05/2020	semimaschera filtrante modello: 9560k marcata Ace Neale	Jiangsu Yimao Filter Media Co. Ltd	ONLY ITALIA LOGISTICS SCARL	Lazio	n.d.
111	09/05/2020	semimaschera filtrante presentata modello: GM700	Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory	PROFESSIONAL LED SRL	Emilia Romagna	




N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
112 09/05/2020	mascherina monouso KN95 (FFP2) modello: KM04	Zhengzhou YLW Technology Co., Ltd).	Unicorn Electrics Ltd	Regno Unito	
113 09/05/2020	semimaschera filtrante KN95/FFP2 presentata, art. D20550 - modello: WEIDA	Qingdao Weida Machinery Manufacturing Co., Ltd.	General Marketing srl	Lombardia	
114 09/05/2020	semimaschera filtrante KN95 Jeliton Protective Face Mask	Fabbricante: Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory.	EASYPHARM SRL	Lazio	
115 09/05/2020	facciale filtrante modello: "Yichita YQD95"	Shanghai YuanQin Industrial co., ltd.)	IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA	Marche	n.d.





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
116	10/05/2020	semimaschera filtrante modello: GM700	Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory	PREMIA SRL	Lazio	
117	10/05/2020	semimaschere filtranti, modello: SNN70369B – C- shaped	Fabbricante: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd	GIGLIO GROUP SPA	Lombardia	
		SNN70370B – willow leaf- shaped				
118	10/05/2020	semimaschera filtrante, modello: LK003	Huizhou Lexuslance Technology Co, Ltd..	MIRAFAN SRL	Lazio	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
119	11/05/2020	semimaschera filtrante modello: WB-KN95	Dongguan Wanbang Medical Technology Co., Ltd)	Motus Energy SRL	Veneto	
120	11/05/2020	semimaschera filtrante modello: 3M 8210	3M Personal Safety Division USA	ENVIROTEK ITALIA SRL	Emilia Romagna	
121	11/05/2020	visiera protettiva modello: MSAFE 01AP (misura 1) modello: MSAFE 02AP (misura 2)	Mazzucchelli 1849 Spa	Mazzucchelli 1849 Spa	Lombardia	
122	11/05/2020	semimaschera filtrante, modello: CM 6002	Jiande ChaoMei Daily Chemicals Co., Ltd.	Rubinetterie 3M srl	Toscana	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
123	11/05/2020	tuta protettiva modello: Coverall isolation clothing mod. Anbang 001, Anbang 002	Guangzhou Anbang Labor Protection Uniform Co., Ltd	REGIONE PUGLIA sez. protezione civile	Puglia	
124	11/05/2020	visiera protettiva modello: VI31524	Tikiservice srl	Tikiservice srl	Lombardia	
125	11/05/2020	Occhiale a maschera, modello: Zeiss SP1	CARL ZEISS VISION ITALIA spa	CARL ZEISS VISION ITALIA spa	Lombardia	
126	11/05/2020	semimaschera filtrante AX-KF95	Dong Guan Aoxing AV Equipment Co.,Ltd	COMSTARS SRLS	Liguria	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
127	11/05/2020	semimaschera filtrante KN95 modello: Su-FM202002	Guangdong Superduper Group Co.,Ltd.	IKON srls	Marche	
128	11/05/2020	Respiratory face mask modello: M-9520	Trust Loyalty & Glory Epoch Network Technology Co., Ltd	White U srl	Veneto	
129	12/05/2020	facciale filtrante XM777 - modello: del costruttore 8002A	Wenzhou Xunei Technology Co. Ltd.)	General Auto srl	Campania	
130	12/05/2020	semimaschera filtrante KN95 modello: GM700	Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory	MODIDEA SRL	Lombardia	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
131	12/05/2020	semimaschera filtrante modello: 5220 P2	Shanghai TJKD Protection Technology Co. Ltd	DALCA antinfortunistica srl	Veneto	
132	12/05/2020	semimaschera filtrante KN95-01-01	marca SKOOGH	Ercolab s.r.l.	Toscana	
133	12/05/2020	Visiera Smart	Atelier Archiand Srl	Atelier Archiand Srl	Lombardia	n.d.
134	12/05/2020	semimaschera filtrante, trade IVROU modello: IRZY 01	Guangzhou Carrot Mall Network Technology co. (Ltd).	Società Enel SpA	Lazio	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
134	12/05/2020	modello: IRZY 02	Guangzhou Carrot Mall Network Technology co. Ltd).	Società Enel SpA	Lazio	
135	13/05/2020	semimaschera filtrante modello: 9051A	Foshan Nanhai Weijian sanbang protective equipment Technology Co., Ltd	Marigo Italia srl	Campania	
136	13/05/2020	Self suction filter respirator KN95 - Maschera KN 95 FFP2 NR D marchio Sunjoy, modelli: Headband Folding Type (K1-K100) / Ear Hook folding type (K1-K100)	Guangzhou Sunjoy Auto Supplies Co. Ttd.	B.F.T. SRL	Piemonte	
137	13/05/2020	schermo facciale modello: VP20	Cartesio Fullcard Snc	Cartesio Fullcard Snc	Emilia Romagna	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
138	13/05/2020	semimaschera filtrante KN95, GW 0141-2018	Honeywell Safety Protection Products (Nantong) Co. Ltd	Abbott Rapid Diagnostics srl	Lombardia	
139	14/05/2020	Visiera protettiva codice VFP-100202	Top Sailing srl	Top Sailing srl	Sicilia	
140	14/05/2020	semimaschera filtrante modello T-3101 (TAINUOER)	Sichuan Tenor Technology Co. Ltd.	DAMBO SRL	Puglia	
141	14/05/2020	maschera facciale Sunjoy K1	Guangzhou Sunjoy Auto Supplies Co. Ltd	Macron Spa	Emilia Romagna	





N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
142 15/05/2020	semimaschera filtrante LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator	Huizhou Lexuslance Technology Co. Ltd.	Shanyao Italia srl	Campania	 <p><small>Importazione: Società a partecipazione paritetica tra: Importatore: Shanyao Italia S.p.A. Produttore: Huizhou Lexuslance Technology Co. Ltd. FOTO DESCRITTIVA</small></p>
143 15/05/2020	Semimaschera filtrante, Mat Safe DOR 1510 semimaschera filtrante, 3M 8210	Quality Safety 1990 ltd 3M CHINA	Tetra Pak Carta S.p.A.	Emilia Romagna	
144 15/05/2020	riparo/schermo facciale modello: "YLA01"	Zhejiang Elong Printing Co. Ltd	Camomilla srl	Lombardia	
145 17/05/2020	semimaschera filtrante FFP2 FACE MUSK modello DRM-9501 marca Odin	Jiangsu Odin Electronic and Technology Co. Ltd.	TIMKEN ITALIA S.r.l.	Lombardia	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
146	17/05/2020	semimaschera filtrante 3M modello: 9502	3M China Co. Ltd.	Eli Lilly Italia Spa	Toscana	
147	18/05/2020	semimaschera filtrante modello: KN95, N9	Dongguan ARUN Industrial co. Ltd	Image group srl	Veneto	
148	18/05/2020	maschera filtrante Sanbang 9051A	Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd	Comat s.r.l.	Lombardia	
149	18/05/2020	Semimaschera filtrante modello: KN 95 (without a nose clip)	Wenzhou Zhongjie Plastic Products Co., Ltd	TRASFLUID SRL	Marche	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
150	18/05/2020	occhiali R101	Taizhou Zhantai Glasses Co., Ltd.	Gran Idea S.r.l.	Lombardia	
151	19/05/2020	semimaschera filtrante modello: 3M 8210 N95	3M	BASF Italia S.p.A.	Lombardia	
152	19/05/2020	semimaschera filtrante FFP2 GM700, fabbricante	Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory	Farmacia Desenzani sas	Lombardia	
153	20/05/2020	semimaschere filtranti, modello: W7120 modello: W7120C	Produttore: Xiamen Lixia Medical Technology Co Ltd	Antinfortunistica Gallo Srl	Lazio	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
154	20/05/2020	semimaschera filtrante KN95, CM 6002	Jiande ChaoMei Daily Chemicals Co., Ltd.	FUTURO Srl	Liguria	
155	20/05/2020	semimaschera filtrante modello: ZC9595	JIANGXI ZHONGCHEN KEJI CO., LTD	Matteo Quarratesi	Toscana	
156	20/05/2020	indumento di protezione Coverall 250 (livello di protezione dichiarato: vari livelli)	ChemDefend Co. Ltd	DC Communication Srl	Trentino Alto Adige	
157	20/05/2020	semimaschera filtrante modello: disposable protective Mask N95 KN95	Putian Zhogjin Shoes Co. Ltd.	Dataparsec	Lazio	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
158	21/05/2020	occhiali a maschera modello: MOWAY 17	Ningbo Laida Automotive Technology Co.	Marvis srl	Lombardia	
159	21/05/2020	visiera protettiva, modello: Face Shield/Visiprox Elite	Trade Art 2000	Trade Art 2000	Lazio	
160	21/05/2020	semimaschera filtrante, modello: 9051A	Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective equipment Technology Co. Ltd	CTG S.r.l.	Emilia Romagna	
161	21/05/2020	visiera (DPI III cat), modello: Sogimi - PGM05	Pigomma SpA (Gruppo Sogimi).	Pigomma SpA (Gruppo Sogimi).	Lombardia	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
162	21/05/2020	semimaschera filtrante KN95, Honeywell serie H901, modelli H1005591, H1005590, H1005593, H1005594	Honeywell Safety Protection Products Nantong Co. Ltd	Abbott srl	Lazio	
163	22/05/2020	semimaschera filtrante modello: 1206	Yantai Lisong Safety Technology Co. Ltd	1026 srls	Umbria	
164	22/05/2020	visiera protettiva, Safety Visor FMPC 010.00	Maxi Studio srl	Maxi Studio srl	Veneto	
165	22/05/2020	semimaschera filtrante KN95, modello: PTMYKZ-01	Homar Bio-Technology Guangzhou Holding Co. Ltd.	Promosafe S.r.l.	Toscana	





N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
166	22/05/2020	semimaschera filtrante Jeliton Protective Face Mask, modello: Jeliton KN95	Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory	KOMAG SAS	Trentino Alto Adige	
167	23/05/2020	maschera facciale monouso GM700 FFP2	Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory	Exodus Europe Srl	Lazio	
168	23/05/2020	semimaschera filtrante modello: U-Mask 2001	Universal Safety Product Ltd.	Tetra Pak Carta S.p.A.	Emilia Romagna	
169	23/05/2020	semimaschera filtrante modello: N99 (KN95)	Xuzhou BDS Sanitary Products	Regione Puglia - Protezione Civile	Puglia	



N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
170 25/05/2020	disposable medical protective coverall (livello di protezione≥5)	Guangdong Benruson Medical Products Co., Ltd.	BP SAN PIETRO S.r.l.s.	Lazio	
171 25/05/2020	semimaschera filtrante KN95 3D Mask G035 Goldshield	Suzhou Letian Protective Products Co. Ltd.	I.C.R. S.p.A.	Lazio	
172 26/05/2020	semimaschera filtrante, modello: LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator	Huizhou Lexuslance Technology Co.Ltd.	SOLISOL SRL	Calabria	
173 26/05/2020	semimaschera filtrante modello: "Self priming filter type antiparticle respirator 9051°"	Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd.).	FIRETEL ASSISTANCE SRL	Lazio	

N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
174	26/05/2020	semimaschera filtrante KN95 Modello WS9500	Dong Guan Wei Sheng Medical Technical Enterprise Limited	Promoline Srl	Lombardia	
175	26/05/2020	dispositivo KN9, brand KINGS RAM	Hangzhou Kings Ram Biomedical Technology Co. Ltd.	C.O.I.R.T. Srl	Toscana	
176	26/05/2020	semimaschera filtrante - FFP2 KN95 - Arun N9	Dongguan Arun Industrial Co, Ltd.	BSC SpA	Emilia Romagna	
177	26/05/2020	facciale filtrante modello MX 5005 FFP2	Jinhua Meixin Protective Equipment Factory	Socepi s.r.l.	Umbria	

N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
178	26/05/2020	facce filtrante modello: NFMSK01	Hangzhou Deefine Filtration Technology Co. Ltd.	Nuova S.B. System srl	Lombardia	
179	26/05/2020	guanti in nitrile modello: HY-1901	Dong Tai City Huayi gloves Co., Ltd.	LEGNOART S.r.l.	Lombardia	
180	27/05/2020	semimaschera filtrante KN95 modello: WS9500	Dong Guan Wei Sheng Medical Technical Enterprise Limited	Yakkyo srl	Puglia	
181	27/05/2020	maschera granfacciale da snorkeling collegata tramite un opportuno adattatore denominato APA ad un filtro di tipo P3	Mestel Safety Srl	Mestel Safety Srl	Liguria	

N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
182	27/05/2020	semimaschera filtrante modello: KN95 Jeliton	Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory	Spice Up Italia srl	Emilia Romagna	
183	28/05/2020	semimaschera filtrante modello: KN95	Weisong Industrial Co., Ltd.	Flash Trading Group s.r.l.	Campania	
184	28/05/2020	semimaschera facciale KN95 Face MASK Arun N9	DONGGUAN ARUN INDUSTRIAL Co., Ltd	Società Focelda S.p.A.	Campania	
185	28/05/2020	semimaschera filtrante FFP2 modello NFMSK 01	Hangzhou Deefine Filtration Technology Co., Ltd	Evogroup Srl	Puglia	

N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
186	28/05/2020	schermo facciale ACHILLE	IBIS SRL	IBIS SRL	Campania	
187	28/05/2020	semimaschera filtrante KN 95 trade mark Shuyian	Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd.	Nevia Biotech srl	Campania	
188	28/05/2020	semimaschera filtrante KN 95	Dongguan Zhijie Automation Equipment Co., Ltd.	Roadrunnerfoot Engineering srl	Lombardia	
189	28/05/2020	semimaschera filtrante modello: KN95 Jeliton	Gaomi Renmin Labor Protection Appliance Factory	SAMIC SPA	Lombardia	

N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
190	29/05/2020	semimaschera filtrante modello: AX-KF95	Dong Guan Aoxing AV Equipment Co., Ltd.	NoiTutti SRL	Sicilia	
191	29/05/2020	Semimaschera filtrante ZC9595	Jiangxi Zhon-gchen Keji Co., Ltd	Promoline Srl	Lombardia	

MISURE DI PREVENZIONE SARS-COV-2

PER RIDURRE I CASI DI CONTAGIO A SCUOLA

- 1. INFORMARE IL PERSONALE E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SULLA PRESENZA DEL RISCHIO COVID-19 E SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE;**
- 2. ENTRARE NEI LOCALI SCOLASTICI DOPO AVER CONSENTITO LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, AVER INDOSSATO IDONEA MASCHERINA ED AVER DISINFETTATO LE MANI;**
- 3. RISPETTARE I DIECI COMPORTAMENTI DI BASE COME RIPORTATI NEL POSTER ALLEGATO DISTRIBUITO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA';**
- 4. RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE**
- 5. RISPETTARE IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO**
- 6. I SERVIZI IGIENICI SARANNO DOTATI TASSATIVAMENTE DI SAPONE LIQUIDO, GEL DISINFETTANTE PER LE MANI, CARTA IGIENICA E TOVAGLIETTE MONOUSO PER LE MANI;**
- 7. SANIFICARE CON CADENZA QUOTIDIANA GLI AMBIENTI DI LAVORO, GLI ARREDI DEGLI UFFICI, LE MANIGLIE DI PORTE E PORTONI E GLI OGGETTI UTILIZZATI DAGLI ALUNNI;**
- 8. SANIFICARE FREQUENTEMENTE I SERVIZI IGIENICI, TUTTE LE PARTI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON LE PERSONE;**
- 9. ARIEGGIARE REGOLARMENTE GLI AMBIENTI;**
- 10. PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI SOSPETTO CONTAGIO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI OPERATIVE CONTENUTE NEL RAPPORTO IIS COVID-19 – N. 58/2020 E NELLA CIRCOLARE PROT. 0001218 DEL 06/11/2021 E SUCCESSIVE.**

ING. NICOLA IANNUZZI

RSPP

MISURE DI PREVENZIONE SARS-COV-2

DECALOGO PER RIDURRE I CASI DI CONTAGIO IN AULA

- 1. IL PERSONALE E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SARANNO COSTANTEMENTE INFORMATI SULLA PRESENZA DEL RISCHIO COVID-19 E SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER CONTRASTARNE IL CONTAGIO;**
- 2. PRIMA DELL'INGRESSO DEGLI ALUNNI PULIRE ACCURATAMENTE L'AULA CON SOSTANZE A BASE DI CLORO (PAVIMENTI) O A BASE DI ALCOOL (OGGETTI E SUPERFICI A CONTATTO FREQUENTE CON GLI ALUNNI O CON I DOCENTI COME MANIGLIE, TASTIERE, MOUSE, GIOCHI, ECC.) E ARIEGGIARE L'AULA PER ALMENO 15 MINUTI;**
- 3. L'INGRESSO A SCUOLA SARA' CONSENTITO SOLTANTO AD ALUNNI E PERSONALE MUNITI DI IDONEA MASCHERINA PREVIO RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO; APPENA ENTRATI IN CLASSE, PRIMA DELL'INIZIO DELLA LEZIONE, (COME ANCHE NELLE USCITE SUCCESSIVE) SARA' OBBLIGATORIO DISINFETTARSI LE MANI CON IL GEL DISINFETTANTE MESSO A DISPOSIZIONE;**
- 4. RISPETTARE I DIECI COMPORTAMENTI DI BASE RIPORTATI NEL POSTER DISTRIBUITO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA';**
- 5. IL DOCENTE DI CLASSE/SEZIONE VIGILERA' SUL COSTANTE RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DEGLI ALUNNI, SUL CORRETTO USO DELLA MASCHERINA E DI TUTTE LE ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO CONTEMPLATE; PROVVEDERA' INOLTRE A FAR ARIEGGIARE L'AULA COME PREVISTO AL SUCCESSIVO PUNTO 7.;**
- 6. IL DOCENTE DI CLASSE/SEZIONE VIGILERA' ALTRESI' SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO INVITANDO GLI ALUNNI A NON ACCEDERE IN ALTRE AULE;**
- 7. DURANTE LA PERMANENZA IN CLASSE/SEZIONE, L'AULA SARA' ARIEGGIATA PER ALMENO 15 MINUTI/ORA, AD INTERVALLI REGOLARI, AL FINE DI GARANTIRE UN COMPLETO E COSTANTE RICAMBIO DELL'ARIA;**
- 8. GLI ALUNNI ANDRANNO IN BAGNO UNO ALLA VOLTA EVITANDO CONTATTI RAVVICINATI E ASSEMBRAMENTI; IL PERSONALE INCARICATO VIGILERA' SUL REGOLARE AFFLUSSO DEGLI ALUNNI NEI BAGNI E SUL RISPETTO DI QUANTO SOPRA;**
- 9. A CURA DEL PERSONALE INCARICATO, I SERVIZI IGIENICI SARANNO COSTANTEMENTE ARIEGGIATI E DOTATI DI SAPONE LIQUIDO, GEL DISINFETTANTE, CARTA IGIENICA, TOVAGLIETTE MONOUSO PER LE MANI; ESSI SARANNO ALTRESI' SANIFICATI FREQUENTEMENTE, UNITAMENTE A TUTTE LE SUPERFICI E AGLI OGGETTI DI USO COMUNE;**
- 10. PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI SOSPETTO CONTAGIO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI OPERATIVE CONTENUTE NEL RAPPORTO IIS COVID-19 – N. 58/2020 E NELLA CIRCOLARE PROT. 0001218 DEL 06/11/2021 E SUCCESSIVE.**

MISURE DI PREVENZIONE SARS-COV-2

DECALOGO PER RIDURRE I CASI DI CONTAGIO IN MENSA

- 1. IL PERSONALE E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SARANNO COSTANTEMENTE INFORMATI SULLA PRESENZA DEL RISCHIO COVID-19 E SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER CONTRASTARNE IL CONTAGIO;**
- 2. PRIMA DELL'INGRESSO DEGLI ALUNNI PULIRE ACCURATAMENTE IL LOCALE E I TAVOLI CON SOSTANZE A BASE DI CLORO (PAVIMENTI) O A BASE DI ALCOOL (TAVOLI, OGGETTI E SUPERFICI A CONTATTO CON GLI ALUNNI O CON I DOCENTI, COME MANIGLIE, MANIGLIONI, ECC.) E ARIEGGIARE LA MENSA PER ALMENO 15 MINUTI;**
- 3. L'INGRESSO NEL LOCALE SARA' CONSENTITO SOLTANTO AD ALUNNI E PERSONALE MUNITI DI IDONEA MASCHERINA (SE PREVISTA) CHE SARA' TOLTA IMMEDIATAMENTE PRIMA DI CONSUMARE IL PASTO E RIMESSA SUBITO DOPO; APPENA ENTRATI IN MENSA, PRIMA DELLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI, SARA' OBBLIGATORIO DISINFETTARSI LE MANI CON IL GEL MESSO A DISPOSIZIONE, CIO' VA FATTO DOPO AVER TOLTO LA MASCHERINA (SE PREVISTA);**
- 4. RISPETTARE I DIECI COMPORTAMENTI DI BASE RIPORTATI NEL POSTER DISTRIBUITO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA';**
- 5. IL DOCENTE DI CLASSE/SEZIONE VIGILERA' SUL COSTANTE RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DEGLI ALUNNI E DI TUTTE LE ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO CONTEMPLATE; PROVVEDERA' INOLTRE A FAR ARIEGGIARE IL LOCALE COME PREVISTO AL SUCCESSIVO PUNTO 7.;**
- 6. IL DOCENTE DI CLASSE/SEZIONE VIGILERA' ALTRESI' SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO;**
- 7. DURANTE LA PERMANENZA IN MENSA, IL LOCALE SARA' ARIEGGIATO AD INTERVALLI REGOLARI, AL FINE DI GARANTIRE UN COMPLETO E COSTANTE RICAMBIO DELL'ARIA;**
- 8. GLI ALUNNI ANDRANNO IN BAGNO UNO ALLA VOLTA (INDOSSANDO LA MASCHERINA SE PREVISTA) EVITANDO CONTATTI RAVVICINATI E ASSEMBRAMENTI; IL PERSONALE INCARICATO VIGILERA' SUL REGOLARE AFFLUSSO DEGLI ALUNNI NEI BAGNI E SUL RISPETTO DI QUANTO SOPRA;**
- 9. A CURA DEL PERSONALE INCARICATO, I SERVIZI IGIENICI SARANNO COSTANTEMENTE DOTATI DI SAPONE LIQUIDO, GEL DISINFETTANTE, CARTA IGIENICA E TOVAGLIETTE MONOUSO PER LE MANI; ESSI SARANNO ALTRESI' SANIFICATI FREQUENTEMENTE, UNITAMENTE A TUTTE LE SUPERFICI E AGLI OGGETTI DI USO COMUNE;**
- 10. PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI SOSPETTO CONTAGIO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI OPERATIVE CONTENUTE NEL RAPPORTO IIS COVID-19 – N. 58/2020 E NELLA CIRCOLARE PROT. 0001218 DEL 06/11/2021 E SUCCESSIVE.**

N.B: se, previa autorizzazione della ASL competente, i pasti sono somministrati nelle aule didattiche, andranno osservate le stesse misure di prevenzione SARS-COV-2.

nuovo coronavirus



Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso se starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti «made in china» e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e segui le sue indicazioni

testi: Feltrinelli | Calli: Tsk | Foto: Comunicazioni - 19/1 | su: Isotti di: OMS, ECDC | 100
© Istituto Superiore di Sanità | 28 febbraio 2020



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Oggetto: Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990.

Gentilissimi,

il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell'articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020. Il predetto articolo dispone che: "l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". Il CTS precisa che "il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell'andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021' approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020".

A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina", le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali".

Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, "su proposta del Ministero della salute", volta a contemperare diritto alla salute e diritto all'istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.

Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG per lo studente.

Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del DPCM, "possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture.

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI

SANIFICAZIONE

"Sanificazione" in senso generico questo termine è sinonimo di **disinfezione**, e consiste in tutte quelle operazioni che consentono di eliminare ogni germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.

La sanificazione in senso generico, può anche essere riferita all'aria e all'acqua. Quando si parla di sanificazione si fa solitamente riferimento ad una sanificazione totale, che comporta quindi la completa eliminazione degli agenti patogeni dalle superfici e dall'aria, considerando tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione dell'aria alla temperatura, dall'umidità.

Passando ora ad esaminare il Protocollo di sicurezza che cita testualmente:

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (allego la Circolare che si occupa anche di sanificazione di ambienti non sanitari).

Quindi il protocollo chiede che venga effettuata una normale pulizia con **acqua e sapone giornalmente** e venga poi **sanificato** l'ambiente di lavoro **periodicamente** (con l'ausilio di DPI protettivi). Per la disinfezione rispetto a questo virus specifico il Ministero della Salute raccomanda che i locali/ambienti siano:

- **disinfettati** con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina);
- **arieggiati** spesso con apertura di finestre e sia effettuato un controllo/verifica degli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;

Per quanto riguarda il “**periodicamente**” è naturalmente da definire a seconda a seconda dei casi:

- tipologia di ambiente di lavoro: ambiente con pubblico o meno;
- mansioni dei lavoratori;
- tipologia dei singoli locali: spogliatoi, servizi igienici, luoghi comuni (aree fumatori, zone ristoro, etc.);
- tipologia di utilizzo: attrezzature comuni, superfici comuni, tastiere ascensori, maniglie, corrimani;

Preso atto della grande contagiosità di questo virus e della possibilità di non conoscere ancora fino in fondo le modalità del contagio, sembra consigliabile quando possibile, disinfettare giornalmente almeno le superfici comuni, quelle utilizzate da più persone.

Vi riportiamo le raccomandazioni in merito pubblicate dall'**Istituto Superiore Sanità (Iss)**, raccomandazioni che valgono in generale per tutti gli ambienti chiusi, da quelli degli uffici e degli esercizi commerciali a quelli dei mezzi di trasporto.

Ricambio dell'aria

1. Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
2. Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.
3. Non lasciare aperte le finestre la notte.
4. Ottimizzare l'apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

1. Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
2. Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
3. Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

Impianti di ventilazione

Ambienti domestici:

- Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell'aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici

- Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO₂).

- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell'aria.

- Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 4

PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Via Molise 2 - 00187 Roma

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DL TURISMO
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)
ROMA

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDI

INAIL
P.le Pastore 6, 00144 Roma

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI
ITALIANI
LORO SEDI

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA
SALUTE – NAS
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTA'(INMP)
ROMA

CONFINDUSTRIA
V.le Astronomia 30, ROMA

CONFARTIGIANATO
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

CNA
Piazza M. Armellini, 9 A - 00162 Roma
cna@cna.it

CONFESERCENTI Via Nazionale 60, Roma
00184 - confes@confesercenti.it

CONFAPI
Via della Colonna Antonina 52, 00186 Roma
info@confapi.org

CONFAGRICOLTURA
C.so Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA
SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
ROMA

Oggetto:

Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

Premessa

A seguito dell'accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*¹, e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 2020², appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività commerciali, è utile presentare alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l'approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell'abbigliamento.

Il quadro normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (D.lgs. 81/08)³, costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia, in riferimento ad ogni sistema aziendale. L'architettura del sistema di prevenzione di tale decreto ha guidato sia la redazione del protocollo posto in allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020)⁴, condiviso tra le parti sociali e approvato da queste, sia i criteri guida generali contenuti nei documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità.

Le indicazioni operative di sanificazione, inerenti in particolare le attività di disinfezione, descritte in detto protocollo e quelle del Rapporto ISS COVID n. 25 sono pertanto coerenti con quanto previsto dai Titoli IX e X del D.lgs. 81/08, e dalla Legge n.40/2007⁵.

Ferme restando le misure che saranno di seguito descritte, si rammenta che il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto aziendale, per la tutela della propria salute e per quella della collettività.

In fase di riapertura e di ordinarietà delle attività commerciali, con presenza sul luogo di lavoro sia di lavoratori, sia di clienti che di fornitori, la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus.

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso *droplets*, goccioline di diametro $\geq 5 \mu\text{m}$ che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i *droplets* viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente

¹ <http://www.regioni.it/news/2020/05/15/emergenza-coronavirus-linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-e-produttive-612460/>

² Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. <https://www.iss.it/rapporti-covid-19>

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg> D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>
DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/04/02/007G0055/sg>

inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi.

Dati sperimentali⁶ più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella tabella seguente: tuttavia bisogna considerare che i dati in essa riportati, essendo generati da condizioni sperimentali, devono essere interpretati con cautela, tenendo anche conto del fatto che la presenza di RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente infettivo.

Tabella 1

Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell'ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

⁶ Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe

Definizione: secondo le normative vigenti⁷, la sanificazione è definita come *il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.*

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione^{8,2} devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC⁹ o come biocidi¹⁰ dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

- Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
- Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
- Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
- Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
- Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
 - misure di igiene personale e collettiva
 - criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
 - le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei

⁷ Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274; Legge 40/2007

⁸ Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020" <https://www.iss.it/rapporti-covid-19>

⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1, 27/6/2012

disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.

5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (vedi tabella 1).

- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
- Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica

- preliminare detersione con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne.

Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione.

Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti¹¹, possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente ed il comparto acquatico¹².

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l'azione virucida. Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/2020⁸ sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all'uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d'uso riportate in etichetta.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest'ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell'efficacia contro uno o più microrganismi bersaglio per l'autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente che ne emette l'autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l'avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 2

¹¹ Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-doc-tecnico-ipotesi-ri-mod-misure-cont-ristorazione-covid-2.html>

¹² Circolare Ministero 9359-18/03/2020-DGPRE: Parere ISS - Oggetto: Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2

Tabella 2

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa</i> : lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT¹³).

Abbigliamento e materiali tessili

Nell'ambito dell'attuale momento emergenziale si prospetta la necessità di riaprire in totale sicurezza ambienti non frequentati prima della ripresa delle attività, e ambienti complessi quali potrebbero essere i negozi di abbigliamento. Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo. (vedi tabella 1)

Dopo la ripresa dell'attività, per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento, è opportuno programmare trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita.

- Il rispetto di alcune buone prassi previste per il comportamento delle persone (uso di guanti e dispenser con gel idroalcolici all'ingresso delle cabine di prova, impedire contatto con la merce esposta senza guanti) potenzierebbe gli effetti della sanificazione periodica dei locali; insieme limiterebbero la diffusione del virus anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento fosse offerta la possibilità di indossare il capo per prova.
- I camerini devono essere sanificati (pulizia e disinfezione delle superfici esposte) in ragione della frequenza del loro utilizzo.
- Il vapore secco sembra essere il metodo consigliabile per la sanificazione degli abiti.
- L'utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.
- Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale: le lampade UV-C potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d'uso, ma non per tutti i capi d'abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).
- Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detersivi oppure a secco presso le lavanderie professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, ma rappresenta un processo di manutenzione straordinario.

¹³https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/CSBCP%20Osservazioni%20e%20proposte%2027_4_20-imported-99181.pdf

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020⁹. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo¹⁴. Queste *sostanze generate in situ* non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione *in-situ*.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento¹⁵.

Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell'aria.

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:

1. pulizia
2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
4. adeguata areazione dei locali.

Il Direttore generale

*F.to Dott. Giovanni Rezza

Per l'Ufficio 4:
Dott. P. Rossi
Dott. M. Alessi
Dott.ssa M.G. Lecce
Dott.ssa F. Ravaoli

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*

¹⁴ Il Rapporto ISS COVID-19 n. 25 specifica quanto segue: Per l'ozono, il suo utilizzo deve avvenire *in ambienti non occupati e debitamente confinati* ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria. Per il cloro attivo, a causa dell'elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l'utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ. Per il perossido di idrogeno, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l'accesso ai locali e i tempi di decadimento.

¹⁵ Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274, modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANITARIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN
FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA
- DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE
CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA
SANITÀ MILITARE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL
MEDICO COMPETENTE E D'AZIENDA

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL
LAVORO

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI
ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA
DELLA SALUTE – NAS

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTÀ (INMP)

CONFINDUSTRIA
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFAPI
TRENITALIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTERO
DELLA SALUTE

CONFAGRICOLTURA

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE – ENAC

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE

Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.
Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

1. Premessa

Con le indicazioni operative in oggetto, la scrivente Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha inteso soffermarsi sul ruolo del medico competente, in particolare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rilevando l'opportunità che lo stesso, nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, andasse a supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 24 aprile 2020¹, e quindi in ossequio a quanto previsto dall'articolo 28 riguardo alla valutazione dei rischi, nello specifico per quanto concerne l'integrazione del DVR.

Nell'attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da SARS-CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull'andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale.

¹ <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf>

2. Contesto normativo di riferimento

Nello spirito dell'approccio integrato tra le figure della prevenzione delineato dal citato decreto legislativo n. 81/2008, fermi restando gli strumenti approntati durante la fase emergenziale, resta fondamentale il quadro normativo di riferimento di settore, e in particolare:

- l'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), recante *Accertamenti sanitari*, ai sensi del quale: *“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”*;

- le disposizioni di cui alla sezione V del Capo III - *Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro* del decreto legislativo n. 81/2008, e, in particolare, l'articolo 41.

Tali norme delineano gli strumenti di sorveglianza sanitaria fondamentali anche per il miglioramento continuo e il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure di contenimento, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità del lavoratore/della lavoratrice dipendente, demandando al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l'accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice all'espletamento della mansione.

3. Lavoratori e lavoratrici fragili

3.1 Concetto di fragilità

In merito alle **“situazioni di particolare fragilità”** rilevate dal *Protocollo condiviso* del 24 aprile 2020 citato in *Premessa*, le *“Indicazioni operative”* del Ministero della salute del 29 aprile 2020² sottolineavano l'opportunità che il medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di **fragilità**, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. All'epoca, in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio, come riportato nel *Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'OCDPC n. 630 del 2020, e pubblicato dall'INAIL in data 23 aprile 2020.

I dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.

Nello specifico, i dati più consolidati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica gestito dall'Istituto Superiore di Sanità nonché quelli derivanti dall'analisi secondaria sulle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti, hanno messo in evidenza i seguenti aspetti:

- il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa;

² CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE “Indicazioni operative ECC.” del 29 aprile 2020, N. 14915
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null>

- il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbidità e precisamente: il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% presentava tre o più patologie;
- le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
- l'andamento crescente dell'incidenza della mortalità all'aumentare dell'età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell'età lavorativa;
- in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbidità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età.

Tali evidenze sono coerenti con la letteratura scientifica prevalente e con i pronunciamenti di alcune tra le più importanti Agenzie regolatorie internazionali.

Il **concetto di fragilità** va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, **la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio.**

Tale evoluzione delle evidenze in tema di fragilità in caso di possibili infezioni da SARS-CoV-2 è stata altresì recepita nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020³, pubblicato a cura di ISS, INAIL, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto e la Fondazione Bruno Kessler, e approvato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. 108/CU del 28 agosto 2020).

3.2 Indicazioni operative

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente.

Anche nella ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.

In quest'ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della

³<http://www.iss.it/it/risorse/rapporti/rapporto-iss-covid-19-n-58-del-22-agosto-2020>

41

legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

I predetti enti si conformeranno alle indicazioni operative di cui alla presente circolare.

3.3 Contenuti del giudizio medico-legale

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del *Protocollo condiviso* del 24 aprile 2020.

All'esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

4. Istanze ex art. 83 del decreto legge n. 34 del 2020 pendenti al 31.07.2020

L'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale - la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati per i "*lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*".

Il medesimo articolo ha altresì previsto, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente (ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008), che "[...] *ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale [...] può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, [...]*".

Il sopraggiunto decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" non ha prorogato quanto disposto dall'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; la predetta disposizione cessa, pertanto, di produrre effetti dal 1° agosto 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 4, del menzionato decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83.

Allo stato, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio 2020, ai sensi del menzionato articolo 83 saranno regolarmente svolte sulla base delle indicazioni operative illustrate nella presente circolare e secondo la disciplina speciale di cui al citato disposto normativo. Inoltre, l'accertamento medico-legale sulla idoneità alla mansione sarà svolto secondo i criteri indicati al paragrafo 3.

M

5. Modalità di espletamento delle visite

Nell'attuale fase, si ritiene opportuno tendere al completo – seppur graduale – ripristino delle visite mediche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

È comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà continuare ad essere organizzata in modo tale da evitare l'assembramento, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa: un'adeguata informativa deve essere preventivamente impartita ai lavoratori e alle lavoratrici, affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

In linea generale, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all'andamento epidemiologico territoriale:

- la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008);
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008).

Andrebbe altresì valutata con cautela l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 e i controlli di cui all'articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione.

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

Dott. Romolo de Camillis



Firmato digitalmente da DE CAMILLIS
ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Il Direttore Generale
della prevenzione sanitaria

Prof. Giovanni Rezza



Tutela della maternità e infezione da COVID-19

Vista l'emergenza sanitaria rappresentata dalla circolazione del virus responsabile della COVID-19 facciamo una sintesi delle norme in materia di tutela della maternità cosicché il datore di lavoro possa valutare insieme alle donne in gravidanza l'eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni lavorative, di un cambio di mansione o dell'astensione dal lavoro.

In base alla normativa vigente (artt. 7, 8, 11, 12, 17 del D. Lgs. 151/01* e L. 35/2012), il datore di lavoro procede:

- in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento;
- integrare il documento di valutazione dei rischi con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
 - modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
 - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
 - in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la DTL** e richiede l'attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La DTL emette un provvedimento d'interdizione o diniego entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
- informare tutte le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare al datore di lavoro lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Segnatamente al rischio biologico, l'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:

- a. agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Secondo l'art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- a. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L'orientamento, al momento attuale, non è ancora univoco nell'individuare l'appartenenza del Coronavirus al gruppo 2 (lettera b) o al gruppo 4 (lettera d).

In sintesi, per quanto attiene all'idoneità alla mansione specifica delle operatrici sanitarie in gravidanza, si può concludere come segue:

1. ai sensi del D.Lgs. 151/2001, le donne in gravidanza e per i sette mesi successivi non possono svolgere attività presso aree dedicate all'assistenza a casi sospetti/accertati d'infezione da Coronavirus;
2. le operatrici sanitarie in maternità devono essere collocate in mansioni compatibili con le indicazioni del D.Lgs. 151/2001 e non sono necessari ulteriori provvedimenti specifici in merito al rischio SARS-CoV-2.

*Nota *: Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".*

*Nota **: DTL= Direzione Territoriale del Lavoro.*



Ministero dell' Istruzione

Piano scuola 2021-2022

***Documento per la pianificazione delle attività
Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione***



Ministero dell'Istruzione

Sommario

Premessa	3
1. Indicazioni aggiornate per l'a.s. 2021/2022	5
L'essenziale valore formativo della didattica in presenza	5
La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione	6
Misure di contenimento del contagio	6
Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati	7
Somministrazione dei pasti	7
Cura degli ambienti	7
Educazione fisica e palestre	8
Referente Covid	8
Potenziamento organico docenti ed ATA	8
Interventi di adattamento spazi scolastici, affitti e noleggi	9
Governance territoriale e trasporti	9
Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR	11
Il "Piano estate" per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022	11
2. Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico	12
Valorizzare la flessibilità derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche	12
Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali	13
Disabilità e inclusione scolastica	13
La formazione del personale scolastico	14
Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia	14
Linee metodologiche per l'infanzia	15
Le misure di prevenzione e sicurezza	15
Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado	16
Indicazioni per le attività nei laboratori	16
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	16
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare	17
Sezioni carcerarie	17
Attività convittuale e semiconvittuale	17
Attività degli ITS	17
Partecipazione studentesca	18
Viaggi di istruzione e uscite didattiche	18
3. Allegati	19
4. Materiali	19
	2



Ministero dell' Istruzione

Premessa

L'anno 2020 e la pandemia da SARS-CoV-2 che lo consegnerà alla storia, come noto per esperienza di ciascuno, ha travolto vite singole e sistemi organizzati. La Scuola e in particolare gli studenti ne sono stati colpiti duramente. Oltre lo smarrimento iniziale e le tante difficoltà incontrate, però, le Persone di scuola - dirigenti scolastici, docenti, personale ATA - le Amministrazioni che per la scuola operano e i territori in cui le scuole si "radicano", hanno individuato la via: trasformare la difficoltà del momento in un volano per la ripartenza e per l'innovazione.

In questa rinnovata prospettiva, le istituzioni scolastiche - sostenute anche da risorse che non hanno precedenti nel *quantum* - si sono sforzate di intercettare bisogni formativi degli studenti e necessità sociali delle famiglie, offrendo le risposte possibili. Nelle difficoltà dell'emergenza sanitaria, mai è venuto meno il presidio e, in raccordo con i territori, l'offerta del servizio di istruzione. Non solo. Fare scuola in tempo di pandemia continua a generare riflessione organizzativa e didattica che punta a capitalizzare la "lezione" appresa e tende al *novum*.

Per l'avvio dell'a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquistadella dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese.

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, *"ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'a.s. 2021/2022"* raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, *"pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. ... Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico"*.

Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l'esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studentie personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

Il presente Documento, suscettibile di variazioni ed integrazioni - che saranno preventivamente concordate con la Conferenza Unificata - in ragione di ulteriori norme (è in fase di emanazione decreto legge in materia), di successivi pronunciamenti del CTS correlati all'andamento dell'epidemia e della progressione della copertura vaccinale, ha l'obiettivo di favorire le istituzioni scolastiche nella



Ministero dell' Istruzione

pianificazione delle attività che prenderanno avvio a settembre 2021. Mediante l'organizzazione di conferenze di servizio per Dirigenti scolastici e Coordinatori delle scuole paritarie, preferibilmente in videoconferenza, i Direttori e i Dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Regionali cureranno la diffusione e la conoscenza del presente documento, come pure il supporto alla sua declinazione operativa e l'accompagnamento delle istituzioni scolastiche.



Ministero dell'Istruzione

1. Indicazioni aggiornate per l'a.s. 2021/2022

L'essenziale valore formativo della didattica in presenza

Appare opportuno, alla luce del mutato quadro epidemiologico, fornire alcune prime indicazioni riferite al parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, riguardo l'avvio del nuovo anno scolastico.

In particolare, nell'occasione, il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall'inizio dell'anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS *"momento imprescindibile e indispensabile nel ... percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni"*.

La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione

Il CTS conferma che la vaccinazione *"costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2"*. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.

Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che *"anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale"*.

Occorre che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.



Ministero dell' Istruzione

Le istituzioni scolastiche continueranno pertanto a curare, come per l'anno scolastico 2020/2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, contenute nel presente Documento, come pure nel Piano scuola 2020/2021 e nei molteplici documenti in entrambi citati. Continuare, infatti, a consolidare la cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.

Misure di contenimento del contagio

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è *“assolutamente necessario dare priorità”*, il CTS precisa che *“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”*.

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021).

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane *“raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021”*.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,



Ministero dell' Istruzione

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o *screening* preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso *"che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute"*.

Somministrazione dei pasti

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. Si suggerisce, ove necessario, di organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l'affollamento dei locali.

Cura degli ambienti

Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E' necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.



Ministero dell' Istruzione

Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Referente Covid

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi *ad intra* e *ad extra*.

Potenziamento organico docenti ed ATA

Per consentire alle istituzioni scolastiche la pianificazione flessibile di tempi e spazi necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, l'art. 58, comma 4-ter, della legge - 23 luglio 2021, n. 106 - di conversione del decreto "Sostegni bis", destina parte della quota non spesa dell'analogo finanziamento per l'a.s. 2020-2021, "b) *ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempodeterminato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica*".

Gli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivabili ai sensi della lettera a) del medesimo comma, devono risultare invece finalizzati "*al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia*". Le risorse di che trattasi,



Ministero dell'Istruzione

limitate al 30 dicembre 2021, saranno ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali e, per il loro tramite, tra le istituzioni scolastiche.

Queste risorse consentiranno alle istituzioni la pianificazione delle attività scolastiche, con l'organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atta al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza.

Il recupero degli apprendimenti potrà riguardare tutti i gradi di istruzione, fin dalla scuola dell'infanzia. Tenendo a mente che in questa l'apprendimento avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l'arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza (Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254).

Interventi di adattamento spazi scolastici, affitti e noleggi

È confermato, per l'anno scolastico 2021/2022, il fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato, tra l'altro, a interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni delle istituzioni scolastiche (c.d. edilizia leggera) e delle loro dotazioni, per garantirne l'agibilità e recuperare ulteriori spazi per la didattica in presenza.

Pure confermate le risorse di cui al comma 3 lett. b), art. 58, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Sostegni bis") per l'affitto di immobili e spazi aggiuntivi per le scuole, nonché per il noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico per la ripresa delle attività in presenza.

Governance territoriale e trasporti

Per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra indicate, è necessario che in ogni scuola si realizzino attività di organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario, ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico e non.

Per l'anno scolastico 2021/2022, trova conferma - art. 58, comma 4 -sexies, legge 23 luglio 2021, n. 106 - l'attività del tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura, nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della



Ministero dell'Istruzione

disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. ”.

Confermata pure la partecipazione ai lavori di “presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale”.

La citata norma, aggiunge: “All’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza ... Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, ... ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ... una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma”.

Le istituzioni scolastiche continueranno ad assicurare la migliore collaborazione ai fini dei lavori di detti tavoli, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle aree di pertinenza delle scuole, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario.

L’articolo 51, comma 3, della richiamata legge di conversione del decreto-legge “Sostegni bis”, a tali fini e qualora necessario, prevede la possibilità che “esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado”, siano erogati servizi aggiuntivi in convenzione con operatori economici esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada, di taxi o di noleggio con conducente.

Relativamente ai trasporti, trova conferma il finanziamento di servizi aggiuntivi programmati per effetto del limite al coefficiente di riempimento dei mezzi. E’ anche prevista - comma 7, lett. b), del richiamato art. 51 - la possibilità di accesso alle risorse destinate, fra gli altri, a “istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico ... a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni”, incentrato su “iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing”. Sotto questo profilo, il Ministero



Ministero dell'Istruzione

dell'istruzione si impegna a porre in essere gli atti applicativi necessari. Gli eventuali piani predisposti dal *mobility manager* delle istituzioni scolastiche dovranno essere coerenti con le determinazioni assunte nei tavoli prefettizi.

Sempre al fine di uniformare - su base regionale - le azioni di coordinamento nazionale, restano operativi:

- la "Cabina di regia COVID-19" per il coordinamento nazionale, unitamente a Regioni ed Enti locali;
- il Tavolo nazionale permanente per la sicurezza a scuola di intesa tra Amministrazione centrale e Organizzazioni sindacali, per l'individuazione di misure generali da declinare nei singoli contesti regionali;
- i Tavoli interistituzionali, regionali o territoriali, funzionanti presso gli Uffici Scolastici Regionali;
- le Conferenze dei servizi, su iniziativa dell'Ente Locale competente, finalizzate ad analizzare criticità e ad individuare soluzioni operative per le singole istituzioni scolastiche che insistono nello specifico territorio;
- ove sviluppati, i raccordi tra gli istituti scolastici e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, anche tramite la previsione di uno specifico referente medico per le attività scolastiche.

Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell'avanzamento della campagna vaccinale, le istituzioni scolastiche vorranno proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un'ora (fuori dell'orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

Si raccomanda, altresì, ove non già avvenuto, il puntuale aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il "Piano estate" per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022

Per consentire di recuperare apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il potenziamento delle competenze e attraverso attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi



Ministero dell' Istruzione

sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale, con nota n. 643 del 27 aprile 2021, è stato proposto a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale il cd. "Piano scuola estate 2021".

A partire dal mese di settembre 2021, in stretta connessione con quelle precedenti, avrà inizio la III Fase del richiamato Piano, di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico. È importante che gli studenti siano accompagnati alla ripartenza mediante contatti personali e riflessioni, siano incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all'inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo). È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un'ottica laboratoriale e di *peer tutoring*, anche autogestiti dagli studenti (in base all'età) e supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell'ultimo anno: didattica *blended*, *one-to-one*, *cooperative learning*, realizzando unità formative brevi, personalizzate e responsabilizzanti. Tutte le iniziative di cui sopra andranno, come ovvio, svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio di contagio.

Gli interventi e le azioni dettagliate nel presente "Piano" saranno implementate nel limite delle ingenti risorse disponibili a legislazione vigente, conseguenti ai diversi interventi normativi richiamati.

2. Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico

Il "Piano scuola 2021-2022" non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti del precedente "Piano scuola 2020-2021" - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.

Si richiamano di seguito alcuni dei temi del precedente "Piano" che continuano a trovare conferma nel divenire attuale della pandemia e che pertanto permangono validi anche per la pianificazione di questo nuovo anno scolastico.

Valorizzare la flessibilità derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche

Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l'organizzazione dei trasporti, resta ferma l'opportunità per le istituzioni scolastiche di



Ministero dell' Istruzione

avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall'autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio: - riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; - articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; - aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; - diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale.

Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali

Per la realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni dell'attuale scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, Enti locali, Istituzioni, Terzo settore e scuole è auspicabile continuo a sottoscrivere specifici accordi e "Patti educativi di comunità", attuando con ciò i principi fondamentali della Costituzione. I fini degli accordi e dei "Patti" potranno ad esempio essere: - la messa a disposizione di strutture o spazi supplementari (come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei) per lo svolgimento di attività didattiche curricolari o aggiuntive; - la realizzazione di collaborazioni per l'arricchimento dell'offerta formativa; - l'organizzazione della presenza ordinata di studenti e famiglie negli all'esterno degli edifici scolastici o nelle aree di confluenza dei trasporti scolastici.

È altresì indispensabile proseguire la collaborazione di studenti e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell'epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione del "Patto Educativo di Corresponsabilità" che ciascuna scuola è chiamata a predisporre.

Disabilità e inclusione scolastica

Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: *"Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via*



Ministero dell'Istruzione

prioritaria la didattica in presenza. ... Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi...".

Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 - l'attenzione alle "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

La formazione del personale scolastico

Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell'evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'obiettivo è quello che il "digitale" possa divenire strumento di rinforzo della didattica "in presenza" e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia

In ogni scuola è necessario verificare e se necessario modificare e migliorare, l'organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare come detto raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. Le istituzioni scolastiche potranno altresì riorganizzare, migliorare, valorizzare, integrare eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli Enti locali. Naturalmente, l'individuazione e la realizzazione delle migliori soluzioni necessitano di un condiviso approccio collaborativo.

A tali fini, la legge 11 gennaio 1996, n. 23, all'art. 3 (si richiama il "Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali ed istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre" in allegato al "Piano scuola 2020-2021), prevede che competono agli Enti locali gli interventi di



Ministero dell' Istruzione

manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti. Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche - al termine dell'orario scolastico e nel rispetto delle indicazioni tecniche del CTS sopra riportate - e la necessità che negli accordi con le Associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, non in carico al personale della scuola, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime.

Linee metodologiche per l'infanzia

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, trovano conferma le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS.

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per l'accesso quotidiano, per l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale. L'organizzazione delle attività educative e didattiche è bene preveda l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili. Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, giova rammentare la necessità che l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee "routine", quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: - stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento); - disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni,



Ministero dell' Istruzione

saloni, atri, laboratori, atelier) dovranno essere "riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda: - la continua aerazione degli ambienti; - la colazione o la merenda andranno consumate nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; - il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati; - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture. Già ora l'ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale "aperta" che, programmata e concordata con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell'orario scolastico.

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti".

Per le parti non aggiornate dal presente Piano, per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, trova conferma il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 80, compresi gli aspetti organizzati definiti per il pre e post scuola.

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono ormai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.



Ministero dell' Istruzione

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

Sezioni carcerarie. Per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza, le attività delle sezioni carcerarie devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico o il Coordinatore didattico e il Direttore della struttura carceraria.

Attività convittuale e semiconvittuale. Fermo restando quanto stabilito, in via generale, per tutte le istituzioni scolastiche nei precedenti paragrafi, particolare attenzione continua a dover essere rivolta a quelle caratterizzate dalla presenza di Convitti annessi, ai Convitti nazionali e alle attività di semiconvitto. Con particolare riferimento all'organizzazione delle attività semiconvittuali si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l'utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell'attività in completa sicurezza. Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone: - un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l'inizio dell'attività convittuale e semiconvittuale; - su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all'interno della stessa giornata; - l'organizzazione dei turni di refezione, ...; - la destinazione dell'uso degli spazi mensa prioritariamente ai convittori e semiconvittori aventi diritto e al personale educativo in servizio; - all'interno delle camere, qualora non sia possibile assegnare a ciascuno una camera singola, va pianificato il distanziamento massimo tra i letti, ...; - la pianificazione dell'uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali; - l'adozione di ogni ulteriore misura ... finalizzata all'ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.

Attività degli ITS. Nella pianificazione dell'annualità 2021/2022, come già indicato, i competenti organismi di indirizzo avranno cura di organizzare il recupero delle attività pratiche che non siano state svolte nel precedente anno formativo, in continuità con il percorso biennale. Le predette attività saranno validate da parte del Comitato tecnico-scientifico e, se necessario, certificate secondo modalità da questo individuate. Le attività andranno organizzate assicurando la necessità di



Ministero dell' Istruzione

distanziamento fisico, igienizzazione e pulizia a fondo degli spazi d'aula e laboratoriali. Trattandosi di attività formative rivolte a studenti in età adulta, si ritiene possano essere confermate formule organizzative flessibili, purché garantito a ciascuno lo svolgimento del monte ore complessivo di formazione.

Partecipazione studentesca. Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

oooooooo



Ministero dell' Istruzione

Allegati

Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n. 751 del 2021

Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n. 751 del 2021

Materiali

Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39)

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429>

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021 (decreto del Ministro dell'Istruzione 3 agosto 2020, n. 80)

<https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020>

Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944

Piano scuola estate 2021

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Piano+scuola+estate+2021.pdf/f9142662-73ca-5d22-810c-a7f69e7f6c50?version=1.0&t=1619536651215>

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, legge 23 luglio 2021, n. 106

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21G00116/sg>

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf

ESTRATTO DEL VERBALE N. 34 DEL 12 LUGLIO 2021

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021

Il CTS esamina il punto unico dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto alcuni quesiti formulati dal Ministro dell'istruzione con nota dell'8 luglio 2021, al fine di programmare e organizzare le attività connesse all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, tenuto conto del parere già fornito dal Comitato come riportato nel verbale n. 31 del 25 giugno 2021.

I quesiti sono, in particolare, i seguenti:

1. Quale grado di priorità dare alla vaccinazione delle persone in età scolare;
2. Se, in caso di vaccinazione completata al 60% entro la prima settimana di settembre del personale scolastico – docente e non – e degli studenti tra i 12 e i 18 anni, possa essere superata la regola del distanziamento fisico di un metro tra le rime buccali.

In caso di risposta affermativa al secondo quesito, si sottopongono alle valutazioni del CTS le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) quali misure adottare per garantire la somministrazione dei pasti nelle scuole;
- b) quali tipi di test sono raccomandati all'interno delle scuole; con quale frequenza debbano essere effettuati e secondo quali indicazioni di prodotto e di uso;
- c) a quali dispositivi e comportamenti per la protezione individuale ricorrere, a compensazione dell'assenza di distanziamento;
- d) quali misure di igienizzazione degli ambienti adottare, a compensazione dell'assenza di distanziamento.

Esaminati tali quesiti, dopo approfondita discussione, il CTS osserva quanto segue:

- i) il CTS ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni;
- ii) la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale, per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si generino

focolai di infezione, promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico (docente e non docente), quanto degli studenti;

iii) il perseguimento di tali obiettivo giustifica, ad avviso del CTS, l'inserimento/mantenimento del personale della scuola tra le categorie da vaccinare prioritariamente e, vista la recente approvazione del vaccino di Pfizer/BioNTech dai 12 ai 15 anni, l'inserimento, in tali categorie, degli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni;

iv) il CTS ritiene, in particolare, che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato ed esprime, in tal senso, una forte raccomandazione al decisore politico, affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un'elevata copertura vaccinale in queste popolazione, sia promuovendo intense campagne informative, sia attraverso l'individuazione delle ulteriori misure, anche legislative, appropriate per garantire la più elevata soglia di soggetti vaccinati, in particolare in quelle Regioni nelle quali, ad oggi, si continuano a registrare livelli marcatamente inferiori a quelli osservati in altre Regioni, meglio performanti in questo ambito;

v) quanto agli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni, benché, per questi ultimi, è noto che lo sviluppo di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale;

vi) laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza, il CTS raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta, questa misura rimanendo prioritaria rispetto alla sicurezza;

vii) laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico (quesito 2.d) per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;

viii) in questa prospettiva è, comunque, fondamentale favorire, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza, l'osservanza, da parte delle persone non vaccinate, della regola di condotta che impone di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree;

ix) il CTS raccomanda, in ogni caso, di porre particolare attenzione alla condizione di studenti con immunodeficienza congenita o acquisita, considerati i rischi gravi associati all'infezione da Covid-19 che caratterizzano tali soggetti;

x) per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti (quesito 2.a), si raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con green pass). Il servizio può

essere erogato nelle forme usuali, senza *disposable*. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (*dispenser* e/o bagni);

xi) per quanto riguarda i test (quesito 2.b.), il CTS ritiene che non debbano eseguirsi test in ambito scolastico né *screening* antigenici o anticorpali per la frequenza scolastica. Nessun test diagnostico preliminare è necessario, mentre – ove tale soluzione fosse giuridicamente percorribile – può ipotizzarsi la richiesta del *green pass* per il personale. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti si attivi immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato deve essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e *contact tracing* da parte della ASL competente;

xii) quanto, infine, alle misure di igienizzazione degli ambienti (quesito 2.d), si raccomanda la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

SERGIO
FIORENTINO

Firmato digitalmente da
SERGIO FIORENTINO
Data: 2021.07.16 10:22:08
+02'00'

ESTRATTO DEL VERBALE N. 39 DEL 5 AGOSTO 2021

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021

Il CTS passa, quindi, ad esaminare i quesiti oggetto della richiesta di parere formulata con nota in data 4 agosto 2021 dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (allegato).

Con il primo di essi (punto 2 dell'ordine del giorno), si chiede al Comitato se la regola della quarantena precauzionale applicabile ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 possa essere modificata nell'ipotesi in cui le persone venute a contatto con un soggetto contagiato abbiano completato il ciclo vaccinale.

All'esito di approfondita discussione, il CTS rileva che la protezione dall'infezione da SARS-CoV-2 conferita dalla vaccinazione, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, si attesta, allo stato delle evidenze scientifiche, sull'88% [dato sostanzialmente confermato da tutti gli studi internazionali: v. allegata tabella *Studies to date that showed COVID-19 vaccines reduce asymptomatic infection (transmission)*]. Due recenti studi condotti in Israele, con riferimento al vaccino Comirnaty (*Matan Levine-Tiefenbrun e altri: Initial report of decreased SARS-CoV-2 viral load after inoculation with the BNT162b2 vaccine* – allegato), e nel Regno Unito, con riferimento al vaccino Vaxzevria (*Ross J. Harris: Effect of Vaccination on Household Transmission of SARS-CoV-2 in England* – allegato) indicano che vi è un ridotto rischio d'infezione che caratterizza i conviventi di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, nel primo studio documentandosi anche una riduzione del carico virale in coloro che hanno sviluppato l'infezione 12–37 giorni dopo la prima dose di vaccino. Inoltre, uno studio non ancora sottoposto a *peer-review* ma pubblicato su medRxiv (*PoYing Chia e altri: Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study* – allegato) fornisce evidenza che nei soggetti vaccinati che s'infettano si osserva un più rapido declino del carico virale rispetto ai soggetti che pure s'infettano, ma che non erano stati vaccinati, ciò determinando ridotta infettività. FL

Alla luce di quanto precede, ritiene il CTS, all'unanimità dei presenti, che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei

tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

*

Con ulteriori due quesiti (punto 1 dell'o.d.g.), viene chiesto al CTS, con riferimento al trasporto pubblico locale, se il coefficiente di riempimento non superiore all'80% della capienza dei mezzi, attualmente vigente in base alle pertinenti Linee guida di cui agli allegati 15 e 18 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, possa essere applicato anche nella c.d. "zona gialla" e se il rispetto della detta percentuale possa costituire misura sufficiente di prevenzione del contagio, senza che si debba prevedere l'ulteriore misura del distanziamento fisico di un metro tra i passeggeri o, eventualmente, con la previsione che tale ultima misura possa essere superata al raggiungimento di una data percentuale di popolazione vaccinata (anche Regione per Regione) ovvero adottando misure alternative.


Su tali punti, ritiene il CTS, all'unanimità dei presenti, che l'attuale situazione epidemiologica consenta di mantenere l'attuale limite di capienza dell'80%, alla condizione che se ne assicurino il rigoroso rispetto attraverso opportuni controlli, e che tale limite di capienza possa essere applicato anche nelle zone gialle, purché permanga l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale. Il CTS sottolinea, al riguardo, che la migliore protezione dal rischio di acquisire il contagio da SARS-CoV-2 è conferita dai dispositivi FFP2.

Il rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro costituisce non obbligo stringente ma utile raccomandazione, al cui rispetto, quando possibile, gli utenti del trasporto pubblico locale devono essere richiamati.

Tali indicazioni potranno essere eventualmente riviste al raggiungimento di una percentuale su base nazionale di almeno l'80% di soggetti che abbiano effettivamente completato il ciclo di vaccinazione rispetto alla popolazione dei residenti nel Paese. Ulteriori valutazioni potranno essere utilmente effettuate anche al mutare della situazione epidemiologica.

IL COORDINATORE

Franco Locatelli



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

SERGIO
FIORENTINO

Firmato digitalmente
da SERGIO FIORENTINO
Data: 2021.08.05
11:16:41 +02'00'



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto

Ai Direttori gli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).

Tradizionalmente, nel periodo estivo, le Istituzioni scolastiche e l'Amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, sono impegnate per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico. Da due anni a questa parte, la complessa organizzazione ordinaria deve coniugarsi con il compito straordinario necessario a risolvere le difficoltà generate dall'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.

In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22, l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico. Occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni.

Siamo tutti consapevoli che l'emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è mutevole e che per il mondo della Scuola resta fondamentale comprendere, condividere e declinare, per ciascun singolo contesto territoriale e scolastico, le indicazioni tecniche che progressivamente pervengono dalle Autorità sanitarie.

Per queste ragioni si forniscono nel seguito alcuni richiami sintetici all'ultimo parere sanitario in ordine di tempo (n. 34/2021, del 12 luglio u.s.) del Comitato Tecnico Scientifico - CTS (istituito presso la Protezione civile, con compiti di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus). Il predetto



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

parere (che si allega e al quale si rimanda) è pervenuto in risposta a quesiti avanzati da questo Ministero dell'Istruzione.

1) Anno scolastico 2021/2022 - La priorità è la didattica in presenza

Il CTS considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per l'essenzialità del valore formativo, che per "l'imprescindibile e indispensabile" suo apporto allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, provati da lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. La Scuola, in quanto comunità educante, è ben consapevole di tale necessità.

È necessario continuare ad adoperarsi a tutti i livelli per consentire, sin dall'inizio dell'anno, lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza e per evitare per quanto possibile, nell'auspicio di una prossima uscita dalla fase emergenziale, il ricorso alla didattica a distanza.

2) L'obiettivo è estendere la copertura vaccinale nelle scuole

A parere del CTS, il rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni, rappresenta lo strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in presenza delle attività didattiche.

In particolare, appare eticamente doverosa la vaccinazione del personale scolastico. Così si era espresso, già mesi or sono, il Comitato Nazionale per la Bioetica: "*... Relativamente all'importanza delle vaccinazioni a fronte di situazioni che mettono in pericolo il bene salute del Paese, ... la vaccinazione (ha) un valore non solo sanitario, ma anche etico intrinseco assai rilevante... Il Comitato ritiene che debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale ... attraverso l'adesione consapevole ... non escludendo l'obbligatorietà in casi di emergenza, soprattutto per gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla trasmissione della stessa...*" (http://bioetica.governo.it/media/4115/p140_2020_vaccini-e-covid19_it.pdf)

La percentuale attuale di vaccinazione del personale scolastico è significativa, come attestato dai report settimanali resi disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/210716_Report_settimanale_completo.pdf). Ciò nonostante, occorre il massimo sforzo della comunità scolastica per accrescere rapidamente detta percentuale, condizione prima per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico.

Analogamente vale per gli studenti dai 12 anni in su, la cui copertura vaccinale consentirebbe, oltre alla presenza in sicurezza a scuola, anche la possibilità di fruire di ulteriori opportunità educative e formative, limitate se non compromesse dalla pandemia.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

È perciò necessario che la comunità scolastica, continuando a promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-COVID, nel quadro dei propri compiti istituzionali, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia ai fini della prevenzione del contagio e della tutela della salute (soprattutto dei soggetti più fragili), sia quale misura per la ripresa della normale vita scolastica e con essa della vita sociale del Paese.

3) Per la sicurezza: distanziamento (laddove possibile) e dispositivi di protezione personale

Il CTS raccomanda *"laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza ... di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta"*. Il distanziamento, quindi, continua a costituire misura prioritaria di sicurezza.

L'impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà però l'automatica interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà l'adozione delle altre misure, ormai ben note, di prevenzione del contagio. Ivi incluso l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei locali chiusi.

Nella prospettiva della ripresa in presenza delle attività, ferma la tutela della riservatezza, il CTS raccomanda di assicurare l'osservanza dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree in particolare per le persone non vaccinate e di garantire la tutela degli studenti le cui condizioni patologiche, pur consentendo la frequenza scolastica, li esponano a maggiori rischi associati al contagio da Covid-19.

4) Operatori con mascherine per la somministrazione dei pasti

Il CTS richiama l'uso della mascherina da parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti, senza prevedere l'obbligatorio ricorso all'impiego di stoviglie monouso. Trova conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e di igienizzazione personale e degli ambienti mensa.

5) Organizzare ingressi e uscite da scuola e rispettare le regole

Permane lo scrupoloso rispetto delle ben note regole di distanziamento, pulizia degli ambienti, lavaggio delle mani, ordinati ingressi e uscite da scuola, astensione dalla frequenza di personale scolastico e studenti con sintomi febbrili o in quarantena, limitazione e controllo negli accessi di personale estraneo, ...



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

6) A scuola non sono necessari tracciamento e screening

In vista della ripresa della frequenza scolastica, il CTS non valuta al momento utili test diagnostici preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.

7) Risorse destinate alle scuole per l'emergenza Covid

È noto che i decreti legge "Sostegni" e "Sostegni bis" assicurano un significativo piano di finanziamenti per la sicurezza delle scuole statali e paritarie.

Per fronteggiare eventuali perduranti necessità organizzative e didattiche, notevoli sono le risorse per la dotazione di personale aggiuntivo statale nel periodo settembre-dicembre 2021. Ci si riferisce, in particolare, ai finanziamenti introdotti nel "Sostegni bis" (in corso di conversione) per attivare *"ulteriori incarichi temporanei di personale docente ... finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche ... e ad attivare... ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario ... per finalità connesse all'emergenza epidemiologica"*.

Le risorse finanziarie sono ancor più importanti per lo svolgimento del servizio scolastico nel corso della pandemia. A queste però è indispensabile si uniscano condivisione delle azioni e spirito di comunità, condizioni necessarie per sostenere l'impegno di "fare scuola bene" in ciascun singolo territorio del Paese.

Nell'ottica di "fare bene e in sicurezza", questo Ministero emanerà a breve il "Documento di pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2021/2022)" finalizzato per quanto possibile alla ripresa in presenza.

8) Presidiare la situazione organizzando l'anno scolastico

Va da sé che quanto fin qui richiamato si intende riferito allo stato attuale della situazione sanitaria. Ulteriori indicazioni, o diverse declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli aggiornamenti che il medesimo CTS ritenesse necessari a causa del variare dello stato dei contagi e della diffusione della pandemia.

La mutevolezza (propria delle pandemie virali) costituisce elemento di incertezza. Ma questa non può consentire prevalgano attendismo o "timore di sbagliare", sul dovere di ponderatamente agire per organizzare il nuovo anno scolastico. Il dovere di "buon andamento" non può essere frenato dall'attesa di una sempre nuova circolare, parere tecnico, indicazione guida che definisca, chiarisca,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

interpreti sempre più e meglio una realtà in divenire e per sua natura cangiante e differenziata. Gli strumenti normativi e le indicazioni tecniche disponibili consentono che in ogni istituzione scolastica continuino ad organizzarsi le modalità concrete di avvio del nuovo anno scolastico.

9) Il metodo: "cucire per ciascuna scuola un abito su misura"

L'obiettivo della ripresa dell'attività didattica in presenza, dopo un tempo difficile di discontinuità, che tuttora si dipana nell'incertezza, suggerisce di condividere quanto più possibile le fasi propedeutiche all'avvio del nuovo anno. Condividere in senso orizzontale, fra Amministrazione e Prefetture, Regioni, Enti locali; fra Amministrazione e Scuole e, nelle Scuole, fra dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, famiglie e studenti. Si tratta cioè, ancora una volta e come sempre, di riandare alla forza traente della specifica, concreta comunità professionale.

Il compito che spetta a ciascuno di noi è quello di "cucire per ogni scuola un abito su misura", e, dentro ogni scuola, un abito su misura per ciascun allievo, come indicava Edouard Claparède già nel 1920, scrivendo de "La scuola su misura": "Quando un sarto fa un vestito [...] lo adatta alla corporatura del cliente e se questo è grosso e piccolo, non gli fa indossare un abito troppo stretto...".

Tutto ciò a dire che, necessariamente, dobbiamo costituirci come "squadra professionale", dentro ciascuna Scuola, con ciascuna famiglia, tra le varie Scuole, tra Scuola ed Amministrazione. Come ha dimostrato, tra il tripudio generale, la nostra Nazionale di calcio, soltanto formando una squadra in cui il Noi viene prima dell'io, si potrà affrontare il difficile orizzonte che ci attende e a cui siamo chiamati.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari



Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'Istruzione

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
(ANNO SCOLASTICO 2021/2022)**

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;



Ministero dell'Istruzione

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti per la scuola*";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*" del 6 aprile 2021;

VISTO il "*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;



Ministero dell'Istruzione

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "*Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi*";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "*Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia*";

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici*";

VISTO il Protocollo d'Intesa "*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021*", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel "Patto per la scuola al centro del Paese", sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;



Ministero dell'Istruzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Ministero si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2021/2022.

Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie fornite dal CTS durante il periodo emergenziale e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, in particolare quanto previsto con i verbali n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e l'art. 5 del CCNL dell'area istruzione e ricerca 2016-2018 in relazione agli ambiti di competenza.

A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:

- a) un servizio di Help Desk dedicato alle istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, raggiungibile tramite il seguente percorso: "SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile", al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
- b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull'attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di *help desk* o tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all'art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in



Ministero dell'Istruzione

ogni singola Regione, all'andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l'indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;

- c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell'USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola e dell'area istruzione e ricerca firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
- d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all'attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS. Il Ministero dell'Istruzione, inoltre, considerato che la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-21, come indicato dal CTS, si impegna a sostenere e favorire l'adesione degli studenti maggiori di 12 anni alla campagna vaccinale in corso.

Il Ministero, inoltre, provvederà a:

- a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
- b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l'utilizzo delle risorse stanziare per la gestione dell'emergenza sanitaria nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo puntuale ed apposita informativa in merito alle OO.SS.;
- c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
- d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l'utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario



Ministero dell'Istruzione

straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l'impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate;

- e) collaborare con il Commissario straordinario per la fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
- f) richiedere al Ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati; di assicurare un costante rapporto con le istituzioni scolastiche finalizzato anche alle procedure di tampone preventivo e di contact tracing in caso di possibile contagio e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento anche attraverso l'istituzione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d'Istituti nella gestione dei casi sospetti all'interno delle scuole;
- g) favorire l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale);
- h) definire e attuare il confronto entro il mese di settembre con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.
- i) invitare gli uffici scolastici regionali, in concomitanza con la prima fase di avvio dell'anno scolastico, a promuovere l'organizzazione sul territorio di apposite conferenze di servizio con i dirigenti scolastici anche al fine di individuare, secondo le proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, linee di comportamento omogenee ed indicazioni operative rispetto a questioni derivanti dall'applicazione delle normative anticovid. A tal fine gli USR si raccordano con gli uffici competenti dell'Amministrazione centrale;



Ministero dell'Istruzione

- j) favorire l'individuazione del Referente COVID d'Istituto come previsto dal rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- k) collaborare con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID – 19 nella predisposizione e attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto dal comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 6 – 12 anni;
- l) fornire aggiornate indicazioni ai dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e alle procedure da adottare nel contesto scolastico, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei DPI e alla misura del distanziamento interpersonale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, il Ministro dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull'importanza che venga garantita a tutti i livelli dell'amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere prima dell'inizio delle lezioni, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.



Ministero dell'Istruzione

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni¹.

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 *"Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza"* e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, *"i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.*



Ministero dell'Istruzione

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali."

Si stabilisce che:

- ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;



Ministero dell'Istruzione

- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;



Ministero dell'Istruzione

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020².

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;



Ministero dell'Istruzione

- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia².

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19².

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti



Ministero dell'Istruzione

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”*.

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento².

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021².

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili².



Ministero dell'Istruzione

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

Attività convittuale, semiconvittuale

Con particolare riferimento all’organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza.

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:

- un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività convittuale e semiconvittuale;
- su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all’interno della stessa giornata;
- l’organizzazione dei turni di refezione;
- la pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
- l’adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all’ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.



Ministero dell'Istruzione

Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Percorsi di istruzione degli adulti

Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni) ¹.

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso ¹.



Ministero dell'Istruzione

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM₁₀, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO₂, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche³.

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)².

9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO



Ministero dell'Istruzione

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo si suggerisce:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.



Ministero dell'Istruzione

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020².

11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico



Ministero dell'Istruzione

competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzio più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.

13. DISPOSIZIONI FINALI



Ministero dell'Istruzione

Gli USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Il Ministero invierà un'apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal DL n. 111/2021, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

14. DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.



Ministero dell'Istruzione

LE PARTI, INOLTRE, CONVENGONO CHE:

- Nel prendere atto delle possibili difficoltà, in termini di organizzazione della didattica, derivanti dalla cessazione degli incarichi conferiti al personale a tempo determinato fino al 30 dicembre, il Ministero si impegna in relazione all'andamento del quadro epidemiologico e ad individuare le soluzioni più efficaci ad assicurare l'erogazione dell'offerta formativa in presenza nell'intero anno scolastico 2021/2022 anche in termini di recupero degli apprendimenti, ove necessario;
- Ferme restando le diversità di valutazione delle parti in merito alle modalità con cui è stato disciplinato l'obbligo del green pass, il Ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del decreto legge n. 111/2021. Nell'immediato il Ministero si impegna, previa informativa alle OO.SS., a fornire supporto ed indicazioni applicative ai dirigenti scolastici, al personale ed alle istituzioni scolastiche sugli aspetti applicativi della normativa sopravvenuta;
- Il Ministero si impegna a consultare gli organi tecnici competenti (CTS, Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria,...) in relazione a casi concreti che si possano verificare e sui quali si renda necessario acquisire l'orientamento qualificato degli organi preposti;
- il Ministero si impegna a dare indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali affinché, in organico di fatto, o nell'ambito delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 58, comma 4 ter del DL n. 73/2021, sia possibile reclutare, ove ve ne sia la effettiva necessità, su richiesta della singola istituzione scolastica, oltre al personale docente a tempo determinato, anche una o più unità di personale ATA a tempo determinato presso ciascuna istituzione scolastica che possa supportare il dirigente scolastico negli adempimenti derivanti dall'applicazione della normativa anticovid;
- Il Ministero si impegna ad attivare immediatamente, per l'anno scolastico 2021/2022, un piano sperimentale di intervento sulle istituzioni scolastiche che presentino classi particolarmente numerose mediante lo stanziamento di apposite risorse che consentano di porre in essere azioni mirate e specifiche (più docenti, più ATA, attenzione agli aspetti logistici e all'ampliamento dell'offerta formativa,...) anche al fine di favorire il distanziamento interpersonale e in vista dell'intervento più organico, già programmato, che viene realizzato con le risorse del PNRR



Ministero dell'Istruzione

finalizzato al miglioramento dei parametri relativi al dimensionamento scolastico e alla numerosità degli allievi per classe.

- Il Ministero, nelle more della riforma che definirà le nuove norme del dimensionamento, come previsto dal PNRR, si impegna a valutare le richieste di personale aggiuntivo delle istituzioni scolastiche, anche in riferimento all'organico di fatto, tenendo conto della presenza di condizioni strutturali e logistiche complesse.

- Il Ministero si impegna ad assicurare particolare attenzione per il personale maggiormente esposto ai rischi del contagio da Covid 19 (personale di cui all'art. 26, comma 2- bis del DL 17 marzo 2020, n. 18), individuando apposite misure di tutela, qualora necessario, anche attraverso provvedimenti amministrativi. Al riguardo, inoltre, si impegna a fornire chiare indicazioni alle istituzioni scolastiche per la gestione di tale personale e l'erogazione del servizio, previo confronto con le organizzazioni sindacali da attivarsi entro la fine del mese corrente.

- Il Ministero si impegna, secondo un principio di piena trasparenza e compatibilmente con la normativa in materia di privacy, a fornire i dati, in forma aggregata, di cui è in possesso relativamente alla situazione epidemiologica nel mondo della scuola.

- Il Ministero si impegna ad aprire un confronto con il Ministero della salute e con le Regioni per un sistema integrato Stato - Regioni sui dati delle vaccinazioni da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa in materia in privacy.

NOTE DI CHIUSURA

¹ Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 34 del 12 luglio 2021

² Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 31 del 25 giugno 2021

³ Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021



Ministero dell' Istruzione

Roma, 14/08/2021

Letto, approvato, sottoscritto:

FLC CGIL

Il Ministro

FSUR CISL

FED UIL SCUOLA RUA

CONFSAL SNALS

ANIEF

ANP – CIDA

DIRIGENTISCUOLA-
Di.S.Conf



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni
ordine e grado per il tramite degli USR
territorialmente competenti

e p.c. Al Ministero della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero
dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID – 19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

Premesso che il documento allegato ha carattere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità sanitarie locali, con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni operative.



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come "contatti scolastici":

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Jacopo Greco

Il Direttore Generale della prevenzione
sanitaria
Giovanni Rezza



Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39
del 1993*



Nota tecnica

Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

Hanno collaborato alla stesura di questo documento:

Istituto Superiore di Sanità: Fortunato "Paolo" D'Ancona, Jessica Iera, Claudia Isonne, Adriano Grossi, Anna Teresa Palamara, Silvio Brusaferrò

Ministero della Salute: Giovanni Rezza, Francesco Maraglino, Anna Caraglia, Alessia D'Alisera, Andrea Siddu, Monica Sane Schepisi

Ministero dell'Istruzione: Jacopo Greco

Regioni: Francesca Russo (Regione Veneto), Michele Tonon (Regione Veneto), Petropulacos Kyriakoula (Regione Emilia-Romagna)

Considerazioni generali

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l'utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l'introduzione di una strategia di "sorveglianza con testing" specifica.

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta sospetta o confermata.

Indicazioni operative

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – leFP).

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili "contatti scolastici" del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.
2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.
 - a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
 - b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici
3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.
4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.
5. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività.

Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.
6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e dei Dirigenti Scolastici.
8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.
10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.
11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in presenza al caso indice
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice:
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V

Ai Presidenti e ai Referenti delle
Fondazioni Istituti Tecnici Superiori

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Assessorati
Regionali competenti in materia di
Istruzione e formazione tecnica superiore

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Al Coordinamento Tecnico
IX[^] Commissione
della Conferenza Stato-Regioni
conferenza@regioni.it

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale degli Istituti Tecnici Superiori – Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Si comunica che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 7 gennaio 2022, **l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 è stato esteso, con decorrenza a partire dal 1° febbraio 2022, anche al personale degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).**

Tale obbligo non sussiste, e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Il rispetto dell'obbligo vaccinale va verificato dai **responsabili delle strutture delle Fondazioni I.T.S.** L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 giugno 2022.

AL/ slr

Si rammenta che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza dei servizi di istruzione, l'articolo 8, comma 3, del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, non ancora convertito in legge, ha prorogato **sino al 31 marzo 2022**, termine di cessazione dello stato di emergenza, **per gli allievi dei percorsi formativi I.T.S., nonché per chiunque acceda alle relative strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività formative** quanto disposto dall'articolo 9-ter 1 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante: «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*», ovvero **l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19**, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.

Si precisa che, anche in questo caso, l'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della Salute.

In attuazione di quanto ivi indicato, le Fondazioni I.T.S. predispongono un **piano esecutivo concernente le modalità di controllo e di verifica dell'obbligo vaccinale del personale e del possesso delle certificazioni verdi da parte dei soggetti interessati.**

In considerazione delle peculiarità del sistema I.T.S., le **attività formative**, ivi compreso lo svolgimento delle prove di verifica delle competenze acquisite all'esito dei percorsi, di stage e di laboratori previsti dai percorsi formativi I.T.S., sono **svolte prioritariamente in presenza**, assicurando, ove possibile, l'adozione di piani organizzativi flessibili che possano garantire le specifiche modalità di apprendimento in contesto in favore degli allievi.

A tal fine, fermo restando il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, vigenti in materia e già acquisiti presso le proprie strutture durante il periodo emergenziale, le Fondazioni I.T.S. adottano le misure di sicurezza minime previste dalla normativa vigente in materia, quali:

- utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali adibiti ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

AZ/slf



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il
tramite degli USR competenti per territorio

A

Protezione Civile

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze

mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e

Trasporti

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo

ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale

gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare

stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia

capo.gabinetto@giustiziacert.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Af-
fari Regionali e le Autonomie

affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bol-
zano

LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e
di Frontiera

LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute

Conferenza Episcopale Italiana

salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute

m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri

segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermie-
ristiche

federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Profes-
sione di Ostetrica

presidenza@pec.fnopo.it

FNOVI Federazione degli Ordine dei Medici Veterinari Ita-
liani



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacerit.it
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

info@pec.fnovi.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
info@fiaso.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tro-picali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sa-nità Pub-
blica (SItI)
siti@pec-legal.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-
onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

e p.c.

Al Gabinetto del Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it

Al Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero dell'Istruzione
DPIT.segreteria@istruzione.it

Alle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle
d'Aosta per il tramite del Dipartimento sovrintendenza agli
studi
istruzione@pec.regione.vda.it

Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di
Trento per il tramite del Dipartimento Istruzione e Cultura
dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Bol-
zano per il tramite dell'Intendenza Scolastica
culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it
sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it
schulamt.intendenzascolastica@pec.prov.bz.it



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione.

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola primaria

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo*



Ministero dell'Istruzione

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:



Ministero dell'Istruzione

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si precisa infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali

Jacopo Greco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.
39/93)

Il Direttore Generale della prevenzione
sanitaria

Giovanni Rezza

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.
39/93)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

DGSAF: sanita.animale@sanita.it

DGISAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FNOVI: info@fnovi.it

ANMVI: info@anmvi.it

II.ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

affariregionali@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana

salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute

m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani

posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF

SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS

srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità

protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”

direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)

fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)

fism.pec@legalmail.it

Confartigianato

presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue

cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti

cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA

dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

italo@pec.ntvspa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)

Via Santa Maria della Grotticella 65/B

01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi

protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE

presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva

siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

AGENAS

agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI

segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA

segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere info@fiaso.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tenendo conto del DL N. 229 (Articolo 3 “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19”) GU di oggi 30 dicembre 2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti documenti in merito:

- Circolare n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”,
- Nota protocollata n. 54258 del 26/11/2021 “Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron)”, e
- Circolare n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (*Variant Of Concern*) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”,

e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron ^{1 2 3 4}, si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

Premessa

I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave ^{5 6}.

Per tali ragioni è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.

¹ <https://www.gisaid.org/hcov19-variants/>

² <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-data-16-december>

³ [https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-\(b.1.1.529\)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states](https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states)

⁴ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-threat-assessment-spread-omicron-first-update>

⁵ Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: <https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615>

⁶ Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease of a new SARSCoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021.

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha **durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 3) Soggetti **asintomatici che**:
 - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
 - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
 - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- 4) Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO⁷, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni

⁷ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia

Alessia D'Alisera

Federica Ferraro

Alessia Mammone

Monica Sane Schepisi

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze

mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale

gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare

stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia

capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie

affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario
e Speciale

LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano

LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera

LORO SEDI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana

salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENTALIA
dplh@cert.trentitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI
e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 “*Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo*”, n. 15127 del 12/04/2021 “*Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata*”, n. 28537 del 25/06/2021 “*Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta*” e considerando:

- il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,
- i risultati dell’indagine rapida (*quick survey*) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC (*Variants Of Concern*) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo *de facto* la variante Alfa¹,
- che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello centrale nell’applicazione delle misure attualmente vigenti,

si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*”, relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento come segue.

Quarantena

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni,**

¹ Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.617.2, e altre varianti di SARS-CoV-2 - Indagine del 20/7/2021) dati disponibili presso https://www.iss.it/documents/20126/0/FLASH+SURVEY+Varianti_SARS-CoV-2_30luglio.pdf/6c1c9969-e62c-cf19-6d1e-d9679e21692a?t=1627647977533

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC² si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;*
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;*
- *un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;*
- *tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .*

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che **hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** dall'ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

² "Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update", 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** come da art. 14 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata)

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest'ultima di rarissimo riscontro, considerate le **evidenze sulla minore efficacia del vaccino**

ChAdOx1 nei confronti della variante Beta³, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate *VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)* previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*” (Tabella 1).

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’ecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

³ Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, Padayachee SD, Dheda K, Barnabas SL, Bhorat QE, Briner C, Kwatra G, Ahmed K, Aley P, Bhikha S, Bhiman JN, Bhorat AE, du Plessis J, Esmail A, Groenewald M, Horne E, Hwa SH, Jose A, Lambe T, Laubscher M, Malahleha M, Masenya M, Masilela M, McKenzie S, Molapo K, Moultrie A, Oelofse S, Patel F, Pillay S, Rhead S, Rodel H, Rossouw L, Taoushanis C, Tegally H, Thombrayil A, van Eck S, Wibmer CK, Durham NM, Kelly EJ, Villafana TL, Gilbert S, Pollard AJ, de Oliveira T, Moore PL, Sigal A, Izu A; NGS-SA Group; Wits-VIDA COVID Group. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. *N Engl J Med.* 2021 May 20;384(20):1885-1898. doi: 10.1056/NEJMoa2102214. Epub 2021 Mar 16. PMID: 33725432; PMCID: PMC7993410. Disponibile presso: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214>

Isolamento

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito negativo (Tabella 2).

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 2).

Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti **immunodepressi**, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **sogetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 2).

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Per le indicazioni procedurali circa la **riammissione in servizio** dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”⁴.

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il **test molecolare su campione salivare** può rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 “Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2”.

⁴ Disponibile presso:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null>

In riferimento all'indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di **trasmissione tra conviventi**, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso *cluster* familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. "*Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19*", versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni REZZA

Il Direttore dell'Ufficio 5
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia
Alessia D'Alisera
Federica Ferraro
Alessia Mammone
Patrizia Parodi
Monica Sane Schepisi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

e, p.c.

Ai Direttori generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente
del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento

Al Sovrintendente scolastico
per la Regione Valle d'Aosta

Alle Organizzazioni sindacali
area e comparto istruzione e ricerca

Oggetto: Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri.

Con riferimento a quesiti pervenuti in merito alla gestione dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, esteso al personale scolastico dall'art. 4-ter, decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si forniscono di seguito i riscontri richiesti, a parere di questa Amministrazione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

1) Personale soggetto all'obbligo vaccinale

A partire dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.

Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l'obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, uno dei seguenti documenti:

- a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, i dirigenti scolastici, *"accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro"*. La sospensione produce gli effetti ed ha la durata indicati nel medesimo articolo.

2) Soggetti esenti dall'obbligo vaccinale

In virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 44/2021, al personale della scuola si applica la disposizione che prevede:

"solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo [...] e la vaccinazione può essere omessa o differita".

Per il caso di cui trattasi, il successivo comma 7, del citato art. 4, dispone che:



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Il Capo Dipartimento

“per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Tali previsioni non introducono l'obbligo tout court, quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.

In tal senso, il dirigente scolastico, datore di lavoro e responsabile della sicurezza dei lavoratori, acquisisce dal personale interessato la certificazione prevista dal citato art. 4, comma 2, decreto-legge n. 44/2021, certificazione che dovrà risultare conforme alle circolari del Ministero della salute in tema di esenzione da vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Dopodiché, in relazione alle specifiche situazioni di contesto, il dirigente scolastico si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Medico competente per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il Legislatore, ovviamente, non chiede al dirigente scolastico interventi “impossibili” ma, più semplicemente, che si adottino le misure che, “secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare” la salute del personale scolastico (art. 2087 del Codice Civile).

In buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito.

In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza. Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi aggiuntive all'utilizzo di mascherine, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione.

Qualora anche tali ultimi provvedimenti non consentano di ridurre in maniera ritenuta accettabile il rischio di contagio, per il lavoratore o per la comunità scolastica, il dirigente provvede ad assegnare il lavoratore a mansioni alternative quali, a puro titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Il Capo Dipartimento

Ove ricorra l'esigenza di assegnare il lavoratore a mansioni alternative, al fine di garantire la regolarità e il buon andamento del servizio scolastico, svolto in presenza, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dello stesso, il dirigente riorganizzerà l'attività scolastica, adottando i più opportuni provvedimenti di gestione del personale a disposizione, in ragione dei propri poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.

3) La realtà che irrompe

Un romanziere spagnolo, José Ángel González Sainz, osserva in una recente intervista a El Mundo¹: *“nella vita di un paese o di una persona, ci sono momenti in cui la realtà, la realtà più concretamente reale, la più cruda e meno condita da ricette e da cuochi abituati a cucinare mentalità e storie, irrompe improvvisamente con una violenza terrificante a cui non eravamo abituati. La realtà non diventa reale in quel momento, era sempre stata reale, era lì fin dall'inizio, ma la sua maggiore leggerezza ci ha permesso di non guardarla continuamente faccia a faccia, era sufficiente farlo con la coda dell'occhio e concentrarsi su quante storie e illusioni ci venivano servite, più o meno piacevoli o ingannevoli...”*.

La realtà di questo tempo ci ha scosso. Più ancora ha scosso i nostri studenti che, pur animati dalla giovanile baldanza, sono in *itinere* nella costruzione del proprio sé e dunque maggiormente necessitano di accompagnamento nell'introduzione alla realtà. Perciò ognuno di noi, in questo tempo, è chiamato a fare quanto più e meglio può, nello svolgere il compito scolastico cui a diverso titolo è chiamato. In particolare noi dirigenti dello Stato, dirigenti scolastici o del Ministero dell'istruzione.

Merita a questo proposito rileggere quanto autorevolmente osservato²: *“il prerequisito dell'azione amministrativa, la bussola dell'agire civico, l'orizzonte dell'interesse generale... Per diventare dirigenti, al di là di competenze tecniche e professionali specifiche, occorre ascoltare, relazionarsi, confrontarsi, mettersi in gioco. Essere pronti ad assumere rischi e decisioni... occorre anche essere coraggiosi, aperti al cambiamento...”*.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari



Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

1 <https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2020/03/20/5e7354a1fdddfb3538b45e8.html>

2 L. Nicolais, G. Festinese, *Da dirigente a leader: la via del cambiamento*, Rivista italiana di Public Management, 01/2018

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Informazioni di Carattere Generale

Il possibile rischio derivante dall'epidemia da Covid-19 in atto nel nostro Paese, pur non presente in forma epidemica nella nostra Regione e quindi configurando uno scenario a bassa diffusione del contagio, impone l'adozione delle comuni misure preventive di contrasto alla diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria ed in particolare:

- Lavarsi frequentemente le mani;
- Porre attenzione all'igiene delle superfici con cui si viene a contatto eventualmente pulendole con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simili a quelli dell'influenza;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce, utilizzando fazzoletti monouso
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- Usare la mascherina solo se in presenza di sintomi di tipo influenzale
- Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro

Se nel corso dell'attività lavorativa, si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto in quanto manifesta sintomi riconducibili al contagio da COVID-19, è necessario contattare tempestivamente i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di COVID-19.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- Evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- Se disponibile, fornirle una mascherina, possibilmente del tipo FFP2;
- Lavarsi accuratamente le mani;
- Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Misure di Carattere Generale

A fini preventivi andranno comunque disposte le seguenti misure organizzative:

- Attivare o rafforzare il sistema per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali scolastici;
- Evitare, negli uffici amministrativi durante il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento anche scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali;
- Accertarsi che le ditte incaricate alle pulizie ordinarie o gli stessi collaboratori scolastici eseguano scrupolosamente pulizia e disinfestazione delle superfici e degli ambienti;
- Disporre che siano mantenute adeguate distanze con l'utenza così come indicato dall'Istituto Superiore di Sanità;
- Mettere a disposizione del personale i necessari presidi per l'igiene e la pulizia della cute, possibilmente monouso e di facile utilizzo.

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Informazioni Specifiche

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan (Cina) a dicembre 2019.

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata **COVID-19**. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
 - contatti diretti personali;
 - le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
- Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria.

E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol(etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus ma sono disponibili vaccini per proteggersi dal virus. Il personale scolastico è tenuto ad esibire il GREEN-PASS in corso di validità per accedere ai locali scolastici.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Proteggi gli altri

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
- Se hai usato un fazzoletto buttalo subito dopo l'uso;
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina, preferibilmente del grado di protezione FFP2, soprattutto se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.

Misure di Prevenzione e Protezione a cura dei Lavoratori

- Sottoporsi a vaccinazione nei casi previsti
- Lavarsi frequentemente le mani o disinfettarsi con gel a base alcolica;
- Porre attenzione all'igiene delle superfici con cui si viene a contatto eventualmente pulendole con disinfettanti a base di cloro o alcol
- Rispettare sempre il distanziamento interpersonali di almeno due metri
- Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simili a quelli dell'influenza;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce con un fazzoletto monouso
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- Usare la mascherina, preferibilmente del tipo FFP2, se in presenza di altre persone nello stesso ambiente
- Arieggiare gli ambienti
- Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro

Se nel corso dell'attività lavorativa, si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, è necessario contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di COVID-19.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornirla di una maschera preferibilmente del tipo FFP2;
- lavarsi accuratamente le mani o in alternativa trattarle con gel sanificante;
- prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, eventuali fazzoletti di carta utilizzati.

Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.